

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 55



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52° anno

7 marzo 2009

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

2009/C 55/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 44 del 21.2.2009	1
--------------	--	---

V Avvisi


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia


2009/C 55/02	Causa C-140/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Hecht-Pharma GmbH/Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg (Direttiva 2001/83/CE — Artt. 1, punto 2, e 2, n. 2 — Nozione di «medicinale per funzione» — Prodotto di cui non sia accertata la qualità di medicinale per funzione — Considerazione del dosaggio di sostanze attive)	2
2009/C 55/03	Causa C-383/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — M-K Europa GmbH & Co. KG/Stadt Regensburg (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 258/97 — Art. 1, nn. 1-3 — Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari)	3
2009/C 55/04	Causa C-495/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Silberquelle GmbH/Maselli Strickmode GmbH (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Artt. 10 e 12 — Decadenza — Nozione di uso effettivo di un marchio — Apposizione del marchio su oggetti pubblicitari — Distribuzione gratuita di siffatti oggetti agli acquirenti dei prodotti del titolare del marchio)	3

IT


<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2009/C 55/05	Causa C-502/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — K-1 sp. z o.o./ Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (IVA — Irregolarità nella dichiarazione del soggetto passivo — Tassa addizionale)	4
2009/C 55/06	Causa C-539/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Art. 26, n. 3 — Numero di emergenza unico europeo — Informazioni relative all'ubicazione del chiamante — Messa a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso — Mancato recepimento nel termine prescritto)	4
2009/C 55/07	Causa C-259/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Preservazione e mantenimento degli habitat — Classificazione delle zone di protezione speciale — Divieto di caccia e di cattura — Trasposizione erronea)	5
2009/C 55/08	Causa C-421/08 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2008 dalla Calebuss, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T-366/06, Calebuss, SA/ Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna	5
2009/C 55/09	Causa C-506/08 P: Impugnazione proposta il 14 novembre 2008 dal Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 9 settembre 2008, causa T-403/05: MyTravel Group plc/Commissione delle Comunità europee	6
2009/C 55/10	Causa C-520/08 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2008 dalla HUP Usługi Polska sp. z o.o. (anteriormente HP Temporärpersonalgesellschaft mbH) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 settembre 2008, causa T-248/05, HUP Usługi Polska sp. z o.o. (anteriormente HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Manpower, Inc.	7
2009/C 55/11	Causa C-525/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 dicembre 2008 — Sylvia Bienek/Condor Flugdienst GmbH	8
2009/C 55/12	Causa C-538/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2008 — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën	8
2009/C 55/13	Causa C-541/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 dicembre 2008 — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)	8
2009/C 55/14	Causa C-549/08: Ricorso proposto il 10 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda	9
2009/C 55/15	Causa C-551/08: Ricorso proposto l'11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia	9
2009/C 55/16	Causa C-552/08 P: Impugnazione proposta il 12 dicembre 2008 dalla Agrar-Invest-Tatschl GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-51/07, Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commissione delle Comunità europee	10
2009/C 55/17	Causa C-558/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden il 17 dicembre 2008 — Portakabin Limited e Portakabin BV/Primakabin BV	10
2009/C 55/18	Causa C-560/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	11




<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2009/C 55/19	Causa C-565/08: Ricorso presentato il 19 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	12
2009/C 55/20	Causa C-570/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Anotato Dikastirio (Cipro) il 22 dicembre 2008 — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon	13
2009/C 55/21	Causa C-571/08: Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	13
2009/C 55/22	Causa C-572/08: Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	14
2009/C 55/23	Causa C-573/08: Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	14
2009/C 55/24	Causa C-576/08 P: Impugnazione proposta il 23 dicembre 2008 dalla People's Mojahedin Organization of Iran avverso la sentenza del Tribunale di primo (Settima Sezione) 23 ottobre 2008 nella causa T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio dell'Unione europea	15
2009/C 55/25	Causa C-577/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt (Belgio) il 29 dicembre 2008 — De Rijksdienst voor pensioenen/Elisabeth Brouwer	16
2009/C 55/26	Causa C-578/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State il 29 dicembre 2008 — Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken	16
2009/C 55/27	Causa C-579/08 P: Impugnazione proposta il 24 dicembre 2008 dalla Messer Group GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-305/06, Air Products and Chemical Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	17
2009/C 55/28	Causa C-581/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito) il 29 dicembre 2008 — EMI Group Ltd/The Commissioners for Her majesty's Revenue & Customs	17
2009/C 55/29	Causa C-584/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour d'appel de Liège (Belgio) il 29 dicembre 2008 — Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SpA/Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd (Unibet)	18
2009/C 55/30	Causa C-586/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 29 dicembre 2008 — Angelo Rubino/Ministero dell'Università e della Ricerca	19
2009/C 55/31	Causa C-2/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 6 gennaio 2009 — Petar Dimitrov Kalinchev/Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv	19
2009/C 55/32	Causa C-5/09: Ricorso proposto l'8 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	19
2009/C 55/33	Causa C-10/09: Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	20
2009/C 55/34	Causa C-11/09: Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	20




<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2009/C 55/35	Causa C-12/09: Ricorso presentato il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica italiana	21
2009/C 55/36	Causa C-13/09: Ricorso presentato il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica italiana	21
2009/C 55/37	Causa C-240/08: Ordinanza del presidente della Corte 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	21
Tribunale di primo grado		
2009/C 55/38	Causa T-162/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 gennaio 2009 — Kronoply/Commissione («Aiuti di Stato — Aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Motivazione — Effetto incentivante dell'aiuto — Necessità dell'aiuto»)	22
2009/C 55/39	Causa T-399/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2009 — giropay/UAMI (GIROPAY) (Marchio comunitario — Domande di marchio comunitario verbale «GIROPAY» — Motivo assoluto di rifiuto — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 40/94)	22
2009/C 55/40	Causa T-296/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2009 — Korsch/UAMI (PharmaCheck) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PharmaCheck — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Limitazione dell'elenco dei prodotti»)	23
2009/C 55/41	Causa T-307/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2009 — Hansgrohe/UAMI (AIRSHOWER) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo AIRSHOWER — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)	23
2009/C 55/42	Causa T-316/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2009 — Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel) (Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo easyHotel — Marchio nazionale denominativo anteriore EASYHOTEL — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi — Artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Gratuito patrocinio — Domanda presentata dal curatore fallimentare di una società commerciale — Art. 94, n. 2, del regolamento di procedura)	23
2009/C 55/43	Causa T-352/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 gennaio 2009 — Commissione/Rednap (Clausola compromissoria — Contratti conclusi nell'ambito del quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Progetti Rise ed Healthline — Mancata conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Rimborso di una parte degli anticipi versati — Procedimento in contumacia)	24
2009/C 55/44	Causa T-424/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 gennaio 2009 — Pioneer Hi-Bred International/UAMI (OPTIMUM) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo OPTIMUM — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Obbligo di motivazione — Esame d'ufficio dei fatti — Art. 73 e art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94»)	24
2009/C 55/45	Causa T-372/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 dicembre 2008 — Bomba Energia Getränkevertriebs/UAMI — Eckes-Granini (Bomba) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)	25



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2009/C 55/46	Causa T-137/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Portela/Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Commercializzazione di termometri digitali difettosi recanti marcatura CE — Inerzia della Commissione — Nesso di casualità — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)	25
2009/C 55/47	Causa T-209/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Gaedertz/UAMI — Living Byte Software (GlobalRemote) (Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)	26
2009/C 55/48	Causa T-223/07 P: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Thierry/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2004 — Rigetto di una domanda di audizione di un testimone — Impugnazione manifestamente irricevibile»)	26
2009/C 55/49	Causa T-285/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Italia/Parlamento europeo e Commissione (Incidente di procedura — Eccezione di irricevibilità — Irricevibilità parziale del ricorso — Assenza d'imputabilità dell'atto impugnato al Parlamento)	26
2009/C 55/50	Causa T-117/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Italia/CESE e Commissione (Incidente di procedura — Eccezione di irricevibilità — Irricevibilità parziale del ricorso — Assenza di imputabilità degli atti alla Commissione)	27
2009/C 55/51	Causa T-468/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 23 dicembre 2008 — AES-Tisza/Commissione («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti che la Repubblica d'Ungheria avrebbe accordato a taluni produttori di elettricità tramite accordi di acquisto di energia elettrica — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi»)	27
2009/C 55/52	Causa T-535/08: Ricorso proposto l'8 dicembre 2008 — Tuzzi fashion/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)	28
2009/C 55/53	Causa T-536/08: Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Huvis/Consiglio	28
2009/C 55/54	Causa T-537/08: Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Cixi Jiangnan Chemical Fiber e a./Consiglio	29
2009/C 55/55	Causa T-538/08: Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Rewe-Zentral/UAMI — Kodi Diskontläden (inéa)	29
2009/C 55/56	Causa T-543/08: Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — RWE e RWE Dea/Commissione	30
2009/C 55/57	Causa T-544/08: Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Hansen & Rosenthal e H & R Wax Company Vertrieb/Commissione	31
2009/C 55/58	Causa T-547/08: Ricorso proposto il 12 dicembre 2008 — X-Technology Swiss/UAMI (Raffigurazione di un calzino)	31
2009/C 55/59	Causa T-550/08: Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commissione	32
2009/C 55/60	Causa T-551/08: Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — H & R ChemPharm/Commissione	32
2009/C 55/61	Causa T-552/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Commissione/Domótica	33
2009/C 55/62	Causa T-554/08: Ricorso proposto l'8 dicembre 2008 — Evropaiki Dynamiki/Commissione	34



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2009/C 55/63	Causa T-555/08: Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — iPublish Ganske Interactive Publishing/UAMI (Raffigurazione di uno strumento di navigazione)	35
2009/C 55/64	Causa T-556/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Slovenská Pošta/Commissione	35
2009/C 55/65	Causa T-557/08: Ricorso proposto il 18 dicembre 2008 — mPAY24/UAMI — Ultra (MPAY)	35
2009/C 55/66	Causa T-560/08 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione	36
2009/C 55/67	Causa T-561/08: Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Bactria e Gutknecht/Commissione	37
2009/C 55/68	Causa T-565/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Corsica Ferries France/Commissione	38
2009/C 55/69	Causa T-566/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Total Raffinage Marketing/Commissione	38
2009/C 55/70	Causa T-567/08 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 da Bart Nijs avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 ottobre 2008, causa F-49/06, Nijs/Corte dei conti	39
2009/C 55/71	Causa T-568/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — M6/Commissione	40
2009/C 55/72	Causa T-569/08: Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Visonic/UAMI — Sedea Electronique (VISIONIC)	40
2009/C 55/73	Causa T-570/08: Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Deutsche Post/Commissione	41
2009/C 55/74	Causa T-571/08: Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Germania/Commissione	41
2009/C 55/75	Causa T-573/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — TF1/Commissione	42
2009/C 55/76	Causa T-575/08: Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — 4care/UAMI — Laboratorios Diafarm (Acumed)	43
2009/C 55/77	Causa T-576/08: Ricorso proposto il 23 dicembre 2008 — Germania/Commissione	43
2009/C 55/78	Causa T-578/08: Ricorso proposto il 23 dicembre 2008 — DVB Project/UAMI — Eurotel (DVB)	44
2009/C 55/79	Causa T-584/08: Ricorso presentato il 30 dicembre 2008 — Cantiere Navale De Poli/Commissione	44
2009/C 55/80	Causa T-586/08: Ricorso presentato il 24 dicembre 2008 — Kerma/UAMI (BIOPIETRA)	45
2009/C 55/81	Causa T-3/09: Ricorso presentato il 2 gennaio 2009 — Italia/Commissione	45
2009/C 55/82	Causa T-4/09: Ricorso presentato il 5 gennaio 2009 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit)	46
2009/C 55/83	Causa T-9/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 15 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-133/06, Marcuccio/Commissione	46



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2009/C 55/84	Causa T-10/09: Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Formula One Licensing/UAMI — Racing — Live (F1 — Live)	47
2009/C 55/85	Causa T-11/09: Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Özdemir/UAMI — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones)	47
2009/C 55/86	Causa T-16/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 19 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-87/07, Marcuccio/Commissione	48
2009/C 55/87	Causa T-20/09 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 16 gennaio 2009 avverso la sentenza pronunciata il 4 novembre 2008 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-41/06, Marcuccio/Commissione	49
2009/C 55/88	Causa T-23/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — CNOP e CCG/Commissione	49
2009/C 55/89	Causa T-24/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Biocaps/Commissione	50
2009/C 55/90	Causa T-132/98: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Groupe Perry et Isibiris/Commissione	50
2009/C 55/91	Causa T-98/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Fédération nationale du Crédit agricole/Commissione	50

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2009/C 55/92	Causa F-35/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 27 novembre 2008 — Klug/EMEA (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Mancato rinnovo di un contratto a durata determinata — Rapporto di valutazione negativo — Mobbing)	51
2009/C 55/93	Causa F-32/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 gennaio 2009 — Klein/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Pensione d'invalidità — Decesso — Nozione di figlio a carico — Art. 2 dell'allegato VII dello statuto — Indennità di decesso — Capitale decesso — Pensione di orfano)	51
2009/C 55/94	Causa F-100/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Petrilli/Commissione	52
2009/C 55/95	Causa F-102/08: Ricorso presentato il 15 dicembre 2008 — Marcuccio/Commissione	52
2009/C 55/96	Causa F-1/09: Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Putterie-de-Beukelaer/Commissione	53
2009/C 55/97	Causa F-2/09: Ricorso proposto il 19 gennaio 2009 — Menghi/Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione	53
2009/C 55/98	Causa F-3/09: Ricorso proposto il 16 gennaio 2009 — Ridolfi/Commissione	53
2009/C 55/99	Causa F-21/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2008 — Gippini Fournier/Commissione	54



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

*(2009/C 55/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 44 del 21.2.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 32 del 7.2.2009

GU C 19 del 24.1.2009

GU C 6 del 10.1.2009

GU C 327 del 20.12.2008

GU C 313 del 6.12.2008

GU C 301 del 22.11.2008

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Hecht-Pharma GmbH/Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

(Causa C-140/07) ⁽¹⁾

(Direttiva 2001/83/CE — Artt. 1, punto 2, e 2, n. 2 — Nozione di «medicinale per funzione» — Prodotto di cui non sia accertata la qualità di medicinale per funzione — Considerazione del dosaggio di sostanze attive)

(2009/C 55/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Hecht-Pharma GmbH

Convenuto: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

con l'intervento di: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 1, punto 2, e dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE (GU L 136, pag. 34) — Qualificazione come medicinale di un prodotto che contiene una sostanza idonea a provocare modifiche fisiologiche in caso di assunzione di una dose superiore a quella normale — Applicabilità della direttiva 2001/83/CE a un prodotto che può eventualmente essere considerato un medicinale, ma la cui qualità di farmaco non è accertata — Nozione di medicinale

Dispositivo

- 1) L'art. 2, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che la direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, non si applica ad un prodotto la cui qualità di medicinale per funzione non sia scientificamente dimostrata, pur non potendo essere esclusa.
- 2) L'art. 1, punto 2, lett. b), della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato nel senso che i criteri delle modalità d'uso di un prodotto, dell'ampiezza della sua diffusione, della conoscenza che ne hanno i consumatori e dei rischi che possono derivare dalla sua utilizzazione sono ancora rilevanti per stabilire se tale prodotto sia compreso nella definizione di medicinale per funzione.
- 3) L'art. 1, punto 2, lett. b), della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato nel senso che, esclusi i casi di sostanze o composizioni destinate a stabilire una diagnosi medica, un prodotto non può essere considerato come medicinale ai sensi di tale disposizione quando, tenuto conto della sua composizione — compreso il dosaggio di sostanze attive — e in condizioni normali di uso, non è idoneo a ripristinare, correggere o modificare in modo significativo funzioni fisiologiche dell'uomo, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica.

⁽¹⁾ GU C 117 del 26.5.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — M-K
Europa GmbH & Co. KG/Stadt Regensburg**

(Causa C-383/07) ⁽¹⁾

**(Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regolamento (CE)
n. 258/97 — Art. 1, nn. 1-3 — Nuovi prodotti e nuovi ingre-
dienti alimentari)**

(2009/C 55/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: M-K Europa GmbH & Co. KG

Convenuta: Stadt Regensburg

Con l'intervento di: Landesanstalt für Ernährung Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, lett. d) ed e), e 3 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 pag. 1) — Novità di un alimento immesso sul mercato in una zona geograficamente limitata della Comunità (San Marino) poco tempo prima dell'entrata in vigore del regolamento, qualora l'alimento sia prodotto a partire da ingredienti il cui utilizzo abituale per il consumo umano sia contestato ovvero possa essere dimostrato solo per un paese terzo (Giappone) — Obbligo di sottoporre un alimento a un controllo

Dispositivo

- 1) La circostanza che un prodotto alimentare sia stato importato a San Marino prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, non è rilevante al fine di valutare se detto prodotto soddisfi la condizione relativa al consumo umano in misura significativa all'interno della Comunità europea, ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale regolamento.
- 2) La circostanza che tutti gli elementi di un prodotto alimentare, presi separatamente, soddisfino la condizione prevista dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 258/97 o presentino un carattere innocuo non può ritenersi sufficiente per escludere l'applicazione di tale regolamento al prodotto alimentare elaborato. Al fine di decidere se quest'ultimo debba essere qualificato come alimento nuovo ai sensi del regolamento n. 258/97, l'autorità nazionale competente deve pronunciarsi caso per caso, tenendo conto dell'insieme delle caratteristiche del prodotto alimentare nonché del processo di produzione.

3) Il fatto che tutte le alghe facenti parte della composizione di un prodotto alimentare, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 258/97, soddisfino la condizione relativa al consumo umano in misura significativa all'interno della Comunità europea, ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale regolamento, non è sufficiente ad escluderne l'applicazione a detto prodotto.

4) L'esperienza sull'innocuità di un prodotto alimentare acquisita esclusivamente al di fuori dell'Europa non è sufficiente per dichiarare che esso rientra nella categoria dei prodotti alimentari «che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato», ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. e), del regolamento n. 258/97.

5) L'imprenditore non ha l'onere di avviare la procedura prevista dall'art. 13 del regolamento n. 258/97.

⁽¹⁾ GU C 283 del 24.11.2007.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 gennaio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster
Patent- und Markensenat — Austria) — Silberquelle
GmbH/Maselli Strickmode GmbH**

(Causa C-495/07) ⁽¹⁾

(Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Artt. 10 e 12 — Decadenza — Nozione di uso effettivo di un marchio — Apposizione del marchio su oggetti pubblicitari — Distribuzione gratuita di siffatti oggetti agli acquirenti dei prodotti del titolare del marchio)

(2009/C 55/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti

Ricorrente: Silberquelle GmbH

Convenuta: Maselli Strickmode GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretazione degli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Decadenza dai diritti del titolare del marchio — Nozione di uso effettivo del marchio — Merci (bevande analcoliche) che accompagnano, come omaggio, la vendita di altre merci (tessili)

Dispositivo

Gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debbono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio, qualora apponga il medesimo su oggetti da lui offerti gratuitamente ad acquirenti dei suoi prodotti, non fa un uso effettivo di tale marchio per la classe nella quale rientrano gli oggetti stessi.

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — K-1 sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy**

(Causa C-502/07) (¹)

(IVA — Irregolarità nella dichiarazione del soggetto passivo — Tassa addizionale)

(2009/C 55/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: K-1 sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) — Interpretazione dell'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71, pag. 1301), nonché dell'art. 2, dell'art. 10, n. 1, lett. a), dell'art. 10, n. 2, dell'art. 27, n. 1 e dell'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'imposizione di un onere fiscale supplementare in caso di accertamento di irregolarità nella dichiarazione del soggetto passivo dell'IVA

Dispositivo

- 1) Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, com'è stato definito all'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, nonché agli artt. 2 e 10, nn. 1, lett. a), e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/66/CE, non osta a che uno Stato membro preveda nella sua legislazione una sanzione amministrativa che possa essere inflitta ai soggetti passivi dell'IVA quale l'«onere fiscale supplementare» di cui all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi (ustawa o podatku od towarów i usług).
- 2) Disposizioni, come quelle figuranti all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi, non costituiscono «misure particolari di deroga» dirette a evitare talune frodi o evasioni fiscali, ai sensi dell'art. 27, n. 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata.
- 3) L'art. 33 della sesta direttiva 77/388, come modificata, non osta al mantenimento di disposizioni come quelle figuranti all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi.

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-539/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Art. 26, n. 3 — Numero di emergenza unico europeo — Informazioni relative all'ubicazione del chiamante — Messa a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso — Mancato recepimento nel termine prescritto)

(2009/C 55/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e A. Nijenhuis, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51)

Dispositivo

1) *La Repubblica italiana, avendo omesso di mettere a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate telefoniche effettuate al numero di emergenza unico europeo «112», nella misura in cui ciò era tecnicamente fattibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»).*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 gennaio 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-259/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Preservazione e mantenimento degli habitat — Classificazione delle zone di protezione speciale — Divieto di caccia e di cattura — Trasposizione erronea)

(2009/C 55/07)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Erronea trasposizione degli artt. 3, n. 2, 4, n. 1, 5 e 8, n. 1, di detta direttiva

Dispositivo

1) *La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per recepire integralmente e/o correttamente gli obblighi derivanti dagli artt. 3, n. 1, e 2, 4, n. 1, 5 e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 209 del 15.8.2008.

**Impugnazione proposta il 24 settembre 2008 dalla Calebús,
SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado
(Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T-366/06, Calebús,
SA/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal
Regno di Spagna**

(Causa C-421/08 P)

(2009/C 55/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calebús, SA (rappresentante: avv. R. Bocanegra Sierra)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee e Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Considerare l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008, con cui si dichiara irricevibile la domanda presentata dalla Calebús, SA nella causa T-366/06, e, previ gli adempimenti del caso, pronunciare una sentenza con cui si accoglie il ricorso, si revoca l'ordinanza impugnata, si dichiara ricevibile la domanda e si accolgono le richieste della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008, con cui si dichiara irricevibile la domanda presentata dalla Calebús, SA nella causa T-366/06, contro la decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE (¹), che adotta l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, per la parte in cui riguarda l'iscrizione nel SIC «ES61110006 Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», incluso nel detto elenco, del fondo «Las Cuerdas».

L'impugnazione fa valere che l'ordinanza impugnata commette un errore di diritto laddove afferma che la domanda è inammissibile in quanto la società ricorrente manca di interesse diretto all'annullamento. Con riferimento a quanto sostenuto nell'ordinanza, la decisione 2006/613 impone agli Stati, in ogni caso, di per sé ed in modo automatico, di assoggettare i siti qualificati come siti di importanza comunitaria (SIC), uno dei quali include il fondo «Las Cuerdas», ad un regime di conservazione che limita necessariamente le relative possibilità di sfruttamento, riducendone la produttività ed il valore commerciale. Gli Stati membri dispongono di un margine di valutazione per stabilire il contenuto concreto delle misure in questione, ma non per decidere se assoggettare o meno i fondi a misure di tale genere, e pertanto l'esistenza di detto margine non è contraria all'efficacia diretta della decisione in parola sulla sfera giuridica della società ricorrente.

(¹) GU L 259, pag. 1.

Impugnazione proposta il 14 novembre 2008 dal Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 9 settembre 2008, causa T-403/05: MyTravel Group plc/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-506/08 P)

(2009/C 55/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska, A. Falk, e S. Johannesson, agenti)

Altre parti nel procedimento: MyTravel Group plc, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente:

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 (¹), causa T-403/05,
- annullare la decisione della Commissione 5 settembre 2005 (D (2005) 8461), conformemente alle conclusioni della MyTravel Group plc nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, nella parte riguardante il diniego di accesso alla relazione della Commissione e ad ogni altro documento di lavoro,
- annullare la decisione della Commissione 12 ottobre 2005 (D (2005) 9763), secondo le conclusioni della MyTravel Group plc nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo

grado, nella parte riguardante il diniego di accesso ad ogni altro documento interno della Commissione, e

- ordinare alla Commissione di rimborsare al Regno di Svezia le spese da esso sostenute dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

1. Il principio di trasparenza e di accesso ai documenti delle istituzioni riveste grande importanza in tutte le attività delle istituzioni, e quindi anche nel procedimento amministrativo in seno ad un'istituzione. L'art. 2, n. 3, del regolamento sulla trasparenza prevede altresì che il regolamento si applichi a tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea. Tuttavia, le considerazioni del Tribunale di primo grado sulle questioni principali implicano la necessità dell'esistenza di un requisito generale di riservatezza in merito ai documenti interni in materia amministrativa. Ciò non è conforme al principio della massima trasparenza.
2. Secondo il ricorrente, il ragionamento del Tribunale di primo grado nell'ambito della prima decisione — concernente la relazione e i relativi documenti — comporta che per la Commissione non era necessario esaminare la questione della divulgazione in relazione al contenuto di ogni singolo documento e valutare la sensibilità delle informazioni contenute nella relazione e negli altri documenti, ma che, al contrario, era corretto rifiutare la divulgazione poiché i funzionari, altrimenti, non sarebbero in grado di esporre liberamente le proprie opinioni. Sulla base delle considerazioni generali del Tribunale di primo grado riguardo alla tutela della libertà di opinione degli autori di documenti, non è possibile decidere quando i documenti interni possono essere divulgati.
3. Il ricorrente ritiene che il Tribunale di primo grado non garantisca nemmeno nella seconda decisione — riguardante altri documenti del fascicolo — il requisito fondamentale di un esame al fine di determinare se il contenuto di ogni singolo documento sia così sensibile che la divulgazione comprometterebbe seriamente il processo decisionale. Il ragionamento in generale del Tribunale di primo grado consiste essenzialmente nel fatto che sarebbe impossibile per i funzionari della Commissione comunicare liberamente se le informazioni che non figurano nella decisione finale diventassero pubbliche. Sulla base di tali considerazioni, non è necessario alcun esame per determinare se il contenuto dei documenti in questione sia così sensibile che una divulgazione pregiudicherebbe il processo decisionale.
4. Il ricorrente dubita che la relazione del consigliere-uditore e la nota trasmessa dalla Direzione generale della Concorrenza al comitato consultivo possano essere realmente considerate documenti predisposti per uso interno che possono quindi essere tenuti riservati in base alle disposizioni sulla tutela del processo decisionale interno.

5. Secondo il ricorrente, il ragionamento del Tribunale di primo grado riguardo alle analisi del servizio giuridico si pone in contrasto con la sentenza del Tribunale nella causa Turco. Anche se la presente causa non si riferisce alla legislazione, un esame deve certamente effettuarsi comunque nel caso di specie sulla base del contenuto delle analisi. Il fatto che la legittimità di una previa decisione possa essere inficiata non costituisce di per sé un motivo per non divulgare il documento — piuttosto il contrario. La mancanza di informazioni può, di per sé, far nascere dubbi sulla legittimità di una determinata decisione e su quella del processo decisionale nel suo insieme. Il rischio del dubbio potrebbe altresì essere evitato se la Commissione indicasse chiaramente nella decisione i motivi per i quali essa ha optato per una soluzione che il servizio giuridico aveva sconsigliato. L'affermazione secondo cui il servizio giuridico sarebbe più reticente e prudente è priva di qualsiasi fondamento, allo stesso modo delle considerazioni del Tribunale relative ad altri documenti. Inoltre, il ricorrente ritiene che l'argomento in base al quale sarebbe difficile per il servizio giuridico difendere una posizione diversa dinanzi al Tribunale sia enunciato in termini troppo generici per dimostrare l'esistenza di un rischio che sia ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.
6. Il ricorrente non dubita che un'ampia parte del contenuto dei documenti in questione possa essere così sensibile da dover rimanere confidenziale. Una conclusione siffatta deve basarsi, tuttavia, secondo la giurisprudenza, su un esame specifico e individuale per determinare se la divulgazione del contenuto del documento pregiudicherebbe seriamente l'interesse da tutelare.
7. Per quanto riguarda la libertà di opinione dei funzionari, il ricorrente desidera mettere in evidenza che spetta ad un funzionario espletare le funzioni derivanti dal servizio ed in conformità dello Statuto dei funzionari impiegati nelle istituzioni comunitarie. Il fatto che il pubblico abbia il diritto legale di sindacare l'attività non costituisce un motivo accettabile per detto funzionario per omettere l'adeguato adempimento delle sue funzioni.
8. Un'impresa partecipante a una concentrazione di imprese, come qualsiasi cittadino o impresa dell'Unione avente sede nell'Unione europea, ha il diritto di essere informata su un documento anche se l'informazione in esso contenuta è riservata per tutelare il processo decisionale interno, se vi è però un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento. Le considerazioni avanzate dalla MyTravel potrebbero perfettamente costituire, a parere del ricorrente in sede di impugnazione, un interesse pubblico siffatto e non possono essere rigettate senza un ulteriore esame — come ha fatto il Tribunale di primo grado — esclusivamente sulla base degli interessi privati del ricorrente. Quest'ultimo non ha né l'obbligo di difendersi né quello di dimostrare qualcosa al riguardo; anzi, spetta alle istituzioni accertare se esista un interesse pubblico prevalente.
9. Il ricorrente fa valere che il Tribunale di primo grado, con la sua decisione, ha violato il diritto comunitario e non ha applicato correttamente il secondo trattino dell'art. 4, n. 2, e il secondo comma dell'art. 4, n. 3, del regolamento sulla trasparenza.

10. In ogni caso, ci sono probabilmente parti dei documenti che sarebbe possibile divulgare ai sensi delle disposizioni sulla divulgazione parziale di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento sulla trasparenza.

(¹) GU C 272, pag. 18.

Impugnazione proposta il 27 novembre 2008 dalla HUP Usługi Polska sp. z o.o. (anteriormente HP Temporärpersonalgesellschaft mbH) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 settembre 2008, causa T-248/05, HUP Usługi Polska sp. z o.o. (anteriormente HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Manpower, Inc.

(Causa C-520/08 P)

(2009/C 55/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HUP Usługi Polska sp. z o.o. (anteriormente HP Temporärpersonalgesellschaft mbH) (rappresentante: M. Ciresa, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Manpower, Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata
- condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado viola gli artt. 51, n. 1, lett. a), in combinato disposto con gli artt. 7, n. 1, lett. b), 7, n. 1, lett. c), 7, n. 1, lett. d) e 7, n. 1, lett. g), del regolamento del Consiglio n. 40/94, sul marchio comunitario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 dicembre 2008 — Sylvia Bienek/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-525/08)

(2009/C 55/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Sylvia Bienek

Convenuta: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Interpretazione dell'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ⁽¹⁾: se la prenotazione su un altro volo costituisca una fattispecie contemplata dall'art. 4, n. 3, di tale regolamento.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se tale disposizione si applichi anche a un cambio di prenotazione predisposto non dal vettore aereo, bensì unicamente dall'operatore turistico.

⁽¹⁾ GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2008 — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-538/08)

(2009/C 55/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X Holding B.V.

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 11, n. 4, della seconda direttiva ⁽¹⁾ e l'art. 17, n. 6, della sesta direttiva ⁽²⁾ debbano essere intesi nel senso che uno Stato membro, che ha voluto avvalersi della possibilità, offerta da detti articoli, di (continuare ad) escludere la detrazione con riguardo a categorie di spese che vengono descritte come «dare la possibilità di trasporto privato» ha soddisfatto la condizione di indicare una categoria di beni e servizi con la precisione necessaria.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 6, n. 2, e l'art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva consentano un regime nazionale come quello in esame, stabilito prima dell'entrata in vigore della direttiva e in base al quale un soggetto passivo non può detrarre l'IVA, pagata a monte sull'acquisto di determinati beni e servizi che vengono utilizzati in parte a fini professionali e in parte a fini privati, integralmente, ma solo nella misura in cui l'IVA è imputabile all'uso a fini professionali.

⁽¹⁾ Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17).

⁽²⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 dicembre 2008 — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

(Causa C-541/08)

(2009/C 55/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Fokus Invest AG.

Convenuta: Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 25 dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la disposta equiparazione ai cittadini nazionali ai fini dell'acquisto di beni immobili vale esclusivamente per le persone fisiche e non per le società.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se le disposizioni del Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz (legge sugli acquisti di beni immobili da parte di stranieri del Land Vienna; in prosieguo: il «WrAuslGEG»), che ai fini dell'acquisto di immobili da parte di società straniere ai sensi dell'art. 2, n. 3, WrAuslGEG richiedono la presentazione di un certificato che confermi l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione (art. 5, n. 4, WrAuslGEG, art. 3, punto 3 WrAuslGEG), costituiscano una restrizione della libera circolazione dei capitali (art. 56 CE) ammessa ai sensi dell'art. 57, n. 1 CE nei confronti della Svizzera in quanto paese terzo.

⁽¹⁾ GU 2002, L 114, pag. 6.

Ricorso proposto il 10 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-549/08)

(2009/C 55/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek, A.A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1° agosto 2006, 2006/70/CE ⁽¹⁾ recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, e comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 15 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 214, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 309, pag. 15.

Ricorso proposto l'11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-551/08)

(2009/C 55/15)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e M. Kaduczak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE ⁽¹⁾ e comunque non avendo comunicato la loro adozione alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'art. 64 della summenzionata direttiva;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

Impugnazione proposta il 12 dicembre 2008 dalla Agrar-Invest-Tatschl GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-51/07, Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-552/08 P)

(2009/C 55/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (rappresentanti: avv.ti U. Schrömbges e O. Wenzlaff)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 ottobre 2008, causa T-51/07, Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commissione;
- annullare, conformemente al primo capo delle conclusioni dell'atto di ricorso del 22 febbraio 2007 nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, causa T-51/07, l'art. 1, n. 2, e l'art. 1, n. 3, della decisione della Commissione europea 4 dicembre 2006, C(2006) 5789 def. (REC 05/05).

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale di primo grado con cui è stato respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C(2006) 5789, relativa alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione dovuti dalla ricorrente per l'importazione di zucchero dalla Croazia.

Il Tribunale ha motivato il rigetto del ricorso della ricorrente con la mancanza di buona fede, la quale costituisce una delle quattro condizioni cumulative per non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione. Il Tribunale ha dichiarato che ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale»), il debitore dell'imposta non può invocare la propria buona fede, qualora, come nella fattispecie, la Commissione abbia segnalato in un avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'esistenza di fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario. Non è neppure rilevante il fatto che la ricorrente fosse in buona fede quanto alla conferma a posteriori dell'autenticità e dell'esattezza dei certificati di circolazione delle merci, poiché comunque non era in buona fede al momento di esecuzione delle importazioni.

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente adduce l'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 220, n. 2,

lett. b), quinto comma, del codice doganale. L'interpretazione del Tribunale è viziata da un errore di diritto in quanto esso attribuisce all'avviso della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, relativo a dubbi in ordine alla corretta applicazione dei regimi preferenziali da parte del paese beneficiario, l'effetto di escludere la buona fede perfino nel caso in cui, come nella fattispecie, i certificati per l'applicazione del regime preferenziale in questione siano stati oggetto, dopo la pubblicazione dell'avvertimento, di una procedura di controllo da cui è risultata confermata l'autenticità e l'esattezza dei certificati per l'applicazione del detto regime.

Il Tribunale ha ommesso di considerare la circostanza che l'effetto di un avvertimento, disposto dall'art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del codice doganale, viene limitato dal principio del riconoscimento degli accertamenti di un'autorità doganale di uno Stato terzo nel quadro di un sistema di cooperazione amministrativa. La disposizione del codice doganale in questione costituisce una finzione legale della mala fede che può essere confutata, e precisamente proprio, come nel presente caso, tramite svolgimento di una procedura di controllo. La buona fede della ricorrente è quindi stata ripristinata mediante la conferma a posteriori dell'autenticità e dell'esattezza dei certificati di circolazione delle merci, ovvero essa ha potuto riporre la propria fiducia nel fatto che i fondati dubbi, sulla base dei quali era stato pubblicato l'avvertimento della Commissione, siano stati dissipati nel quadro della procedura di controllo. Pertanto la buona fede della ricorrente non si ricollega alla regolare emissione da parte delle autorità doganali croate dei certificati di circolazione delle merci in questione, bensì al regolare controllo di tali certificati di circolazione delle merci da parte delle autorità doganali a causa dei dubbi circa la loro regolare emissione resi pubblici con l'avvertimento della Commissione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden il 17 dicembre 2008 — Portakabin Limited e Portakabin BV/Primakabin BV

(Causa C-558/08)

(2009/C 55/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Portakabin Limited e Portakabin BV

Convenuta: Primakabin BV

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Allorché un'impresa che commercia in determinati beni o servizi (in prosieguo: l'«inserzionista») si avvale della possibilità di registrare presso il gestore di un motore di ricerca Internet una parola chiave — ai sensi del precedente punto 3.1 (v) — che è uguale ad un marchio registrato da un altro (in prosieguo: il «titolare del marchio») per prodotti o servizi somiglianti, parola chiave che — senza che ciò sia visibile per l'utilizzatore del motore di ricerca — consente che questo utilizzatore che digita quella parola sull'elenco dei risultati del gestore del motore di ricerca trovi un rinvio al sito Internet dell'inserzionista, se ciò configuri un uso del marchio registrato, da parte dell'inserzionista, ai sensi dell'art. 5, n. 1, parte iniziale e lett. a) (¹).
- b) Se vi sia differenza se il rinvio è indicato
- sull'elenco normale delle pagine trovate o
 - nella parte di inserzioni a pagamento, indicata come tale.
- c) Se rilevi al riguardo
- se l'inserzionista già nel messaggio di rinvio sulla webpagina del gestore del motore di ricerca offre effettivamente prodotti o servizi uguali a quelli per cui il marchio è registrato, oppure
 - se l'inserzionista sulla sua webpagina a cui l'utilizzatore (della questione 1a) arriva cliccando sul collegamento sulla pagina del gestore del motore di ricerca («hyperlinking») offre effettivamente prodotti o servizi uguali a quelli per cui il marchio è registrato.
- 2) Ammesso che, e nella misura in cui, la prima questione vada risolta in senso affermativo, se il disposto dell'art. 6 della direttiva, e segnatamente il disposto del n. 1, lett. b) e c), di detto articolo, possa comportare che il titolare del marchio non può vietare l'uso di cui alla prima questione e, in caso affermativo, in quali circostanze.
- 3) Ove la prima questione vada risolta in senso affermativo, se sia applicabile l'art. 7 della direttiva, nella misura in cui un'offerta dell'inserzionista come quella di cui alla prima questione si riferisce a prodotti che sono stati immessi nel mercato nella Comunità con il marchio di cui alla prima questione dal titolare del marchio o con il suo consenso.
- 4) Se le soluzioni date alle questioni che precedono valgono anche per le parole chiave registrate dall'inserzionista, di cui alla prima questione, in cui il marchio è consapevolmente riprodotto con piccoli errori, per cui diventano più efficaci le possibilità di ricerca per il pubblico che utilizza Internet, ammesso che sul sito Internet dell'inserzionista il marchio venga riportato correttamente.
- 5) Ammesso che, e nei limiti in cui, la soluzione alle questioni qui sopra formulate comporti che non si configura un uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva, se gli Stati membri, con riguardo all'uso di parole chiave come quelle in

esame nella presente causa, ai sensi dell'art. 5, n. 5, della direttiva, in conformità delle norme vigenti di detti Stati sulla tutela contro l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, possano senz'altro offrire tutela contro l'uso, senza un valido motivo, di quel segno, per cui a giudizio dei giudici in quei paesi viene ottenuto un vantaggio indebito o viene arrecato pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio, o se al riguardo per i giudici nazionali valgono i limiti del diritto comunitario, che dipendono dalle soluzioni date alle questioni che precedono.

(¹) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-560/08)

(2009/C 55/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, D. Recchia e J.-B. Laignelot, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono
- ai sensi degli artt. 2, n. 1, 3, 4, eventualmente, n. 1 o n. 2, e 5 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (¹) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dell'autostrada M-501 corrispondenti ai tratti 1, 2 e 4; ai sensi degli artt. 6, n. 2 e 8 della direttiva 85/337/CEE relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dell'autostrada M-501 corrispondenti ai tratti 2 e 4, e ai sensi dell'art. 9 della direttiva 85/337/CEE relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dell'autostrada M-501 corrispondenti ai tratti 1, 2, e 4;

- ai sensi dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE ⁽¹⁾, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l'art. 7 della medesima direttiva, relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dell'autostrada M-501 corrispondenti ai tratti 1, 2 e 4 con riguardo alla zona di protezione speciale per gli uccelli ES 0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio»;
- e ai sensi della direttiva 92/43/CEE, come interpretata dalle sentenze della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C-117/03 e 14 settembre 2006, causa C-244/05, così come tenuto conto degli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva in parola, relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dell'autostrada M-501 corrispondenti al tratto 1 con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES 3110005 «Cuenca del río Guadarrama» e ai tratti 2 e 4 con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES 3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»;
- condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso presentato dalla Commissione si riferisce ai progetti approvati, o eventualmente, realizzati dalle autorità spagnole relativamente allo sdoppiamento o alla sistemazione dell'autostrada regionale M-501 (Comunità di Madrid). La Commissione considera che il Regno di Spagna, relativamente a detti progetti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base alla direttiva 85/337, nella sua versione originale o modificata, e alla direttiva 92/43, così come interpretata dalle sentenze della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C-117/03 e 14 settembre 2006, causa C-244/05.

⁽¹⁾ GU L 175, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 206, pag. 7.

Ricorso presentato il 19 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-565/08)

(2009/C 55/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e L. Prete, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Costatare che, prevedendo delle disposizioni che impongono agli avvocati l'obbligo di rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 43 e 49 CE;
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La fissazione di tariffe massime obbligatorie per le attività giudiziali e stragiudiziali degli avvocati costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 43 CE, nonché una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 49 CE. Infatti, un tariffario massimo obbligatorio che deve essere applicato indipendentemente dalla qualità dell'opera svolta, dal lavoro necessario a svolgerlo, e dai costi sopportati per effettuarlo, può rendere il mercato italiano dei servizi legali non attraente per i professionisti esteri. Gli avvocati stabiliti in altri Stati membri sono dunque disincentivati a stabilirsi in Italia ovvero a prestarvi temporaneamente i propri servizi.

In primo luogo, perché il doversi adattare ad un nuovo sistema di tarifficazione (peraltro molto complesso) comporta costi aggiuntivi che possono ostacolare l'esercizio delle libertà fondamentali riconosciute dal trattato.

In secondo luogo, il limite massimo del tariffario rappresenta un ulteriore freno alla libera circolazione dei servizi legali nel mercato interno poiché impedisce che la qualità delle attività svolte da avvocati stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia sia correttamente remunerata e quindi dissuadendo taluni avvocati, i quali chiedono onorari più elevati di quelli stabiliti dalla regolamentazione italiana in funzione delle caratteristiche del mercato italiano, dal prestare temporaneamente i propri servizi in Italia, ovvero dallo stabilirsi in tale Stato.

Infine, la rigidità del sistema di tarifficazione italiano impedisce all'avvocato (incluso quello stabilito all'estero) di fare offerte ad hoc in situazioni e/o a clienti particolari. Ad esempio, offrire un pacchetto di determinati servizi legali ad un prezzo fisso. Ovvero offrire un insieme di servizi legali prestati in diversi Stati membri ad una tariffa comune. La legislazione italiana può dunque comportare una perdita di competitività da parte di avvocati stabiliti all'estero perché priva gli stessi di efficaci tecniche di penetrazione sul mercato legale italiano.

Inoltre, la misura controversa non appare né idonea al raggiungimento degli scopi di interesse generale indicati dalle autorità italiane, né la meno restrittiva a tal fine. In particolare, essa non appare idonea al fine di garantire l'accesso alla giustizia ai meno abbienti, ovvero a garantire la tutela dei destinatari dei servizi legali o ancora ad assicurare il buon funzionamento della giustizia. Né appare essa proporzionata visto che esistono altre misure che appaiono sensibilmente meno restrittive nei confronti degli avvocati stabiliti all'estero, e parimenti (o maggiormente) idonee a conseguire gli scopi di tutela invocati dalle autorità italiane.

Infine, le autorità italiane non hanno spiegato se e quali misure alternative, e di carattere meno restrittivo nei confronti degli avvocati stabiliti in altri Stati membri, siano state esaminate, né hanno illustrato le ragioni per cui gli interessi generali perseguiti non sarebbero già tutelati dalle disposizioni che regolano la professione forense negli altri Stati membri della Comunità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Anotato Dikastirio (Cipro) il 22 dicembre 2008 — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon

(Causa C-570/08)

(2009/C 55/20)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Anotato Dikastirio (Cipro)

Parti

Ricorrente: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias

Convenuta: Anatheoritiki Archi Prosforon

Questione pregiudiziale

«Se l'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665/CE riconosca alle autorità aggiudicatrici il diritto di ricorso giurisdizionale contro le decisioni di annullamento degli organi responsabili delle procedure di ricorso qualora tali autorità non siano organi giudiziari».

Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-571/08)

(2009/C 55/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Mölls e L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Dichiarare che la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo per le sigarette nonché un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE⁽¹⁾.
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Sul prezzo minimo

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana fissando un prezzo minimo per le sigarette ha violato l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE (come l'articolo 5 della direttiva 72/464/CEE⁽²⁾ che esso sostituisce e al quale è sostanzialmente identico). Detta norma sancisce il principio che produttori e importatori sono liberi di fissare i prezzi massimi di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati. In virtù di tale principio, gli Stati membri non possono giustificare un potere discrezionale di fissazione dei prezzi massimi di vendita al minuto facendo riferimento al «controllo del livello dei prezzi», al «rispetto dei prezzi imposti» o ancora alla fissazione di un listino in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 95/59/CE.

Il prezzo minimo non può essere giustificato da considerazioni di protezione della salute pubblica. Infatti, l'obiettivo corrispondente, preso in considerazione dal legislatore comunitario, può essere raggiunto con una tassazione rinforzata delle sigarette, utilizzando i parametri fiscali adatti alla situazione di ciascuno Stato membro.

L'argomento del Governo italiano basato sul presunto rischio di incrementare con prezzi troppo elevati o non appropriati al mercato i traffici illegali dei prodotti di contrabbando o prodotti contraffatti) è altrettanto non fondato. Esso si fonda su mere affermazioni del Governo italiano non suffragate da elementi di prova in quanto esso non ha spiegato in che modo il differenziale di prezzo, risultante da un aumento della tassazione, dovrebbe incrementare la frode in maniera più importante rispetto ai risultati che potrebbero derivare da una politica di prezzi minimi. La Commissione ritiene che appartiene ad ogni Stato membro effettuare, nel quadro del diritto comunitario, i controlli necessari per assicurare la percezione delle tasse che gli sono dovute. Questa necessità non può in alcun modo incidere sull'obbligo degli Stati membri di rispettare le disposizioni della direttiva 95/59/CE ivi incluso l'articolo 9.

Sul termine di 120 giorni per l'omologazione dei prezzi dei tabacchi lavorati

Ai fini della commercializzazione in Italia, i prezzi dei prodotti del tabacco lavorato devono essere registrati nel listino ufficiale dei prezzi. La richiesta di registrazione è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze — Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). L'AAMS non dispone di un potere discrezionale ai fini della conferma della registrazione. A parere della Commissione, il termine, eccessivamente lungo, di 120 giorni che le autorità italiane hanno stabilito per dare

seguito ad una richiesta di modifica dei prezzi è tale che il principio della libera fissazione dei prezzi massimi da parte degli operatori, sancito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE, viene, in pratica, in parte vanificato.

- (¹) Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. GU L 291, pag. 40.
- (²) Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati. GU L 303, pag. 1.

Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-572/08)

(2009/C 55/22)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatare che la Repubblica italiana, concedendo un'agevolazione fiscale agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia, ma rifiutando di concedere la stessa agevolazione agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in altri Stati membri (conformemente all'art. 62 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nell'interpretazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/D del 5 maggio 2004, ed all'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 90 CE;
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rimprovera alle autorità italiane di mantenere un sistema di agevolazioni fiscali sugli oli lubrificanti rigenerati che avvantaggia le produzioni nazionali a discapito di quelle provenienti da altri Stati membri, in aperta violazione del principio di non discriminazione stabilito, in materia fiscale, dall'art. 90 CE.

Tale sistema riproduce un precedente regime di agevolazioni fiscali già condannato dalla Corte di giustizia nel 1980, senza che le argomentazioni di parte italiana sulla correttezza del nuovo sistema possano giustificare tale scelta.

Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-573/08)

(2009/C 55/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatare che:
 - poiché la normativa di recepimento della direttiva 79/409/CEE (¹) nell'ordinamento italiano non è completamente conforme alla direttiva stessa,
 - e poiché il sistema di recepimento dell'articolo 9 della direttiva non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti di cui a tale articolo,
 la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409/CEE.
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non costituisca recepimento completo e conforme della direttiva 79/409/CEE:

Articolo 2: non recepito;

Articolo 3: recepimento non conforme derivato dal mancato recepimento dell'articolo 2;

Articolo 4, paragrafo 4: non recepito;

Articolo 5: non sono recepiti il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova nonché il divieto di disturbo deliberato degli uccelli protetti dalla direttiva;

Articolo 6: non è recepito il divieto di trasporto per la vendita;

Articolo 7, paragrafo 4: recepimento non completo (la suddivisione temporale per periodi di attività venatoria non prevede il divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, riproduzione, dipendenza e in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione e l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni utili sull'applicazione pratica della legislazione sulla caccia non è recepito);

Articolo 9: recepimento non conforme a livello statale (i controlli di legittimità delle deroghe sono inefficaci e intempestivi); recepimento e applicazione non conforme a livello regionale (Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia);

Articolo 10, paragrafo 2: recepimento non completo (manca l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per coordinare le ricerche e i lavori per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di uccelli protetti dalla direttiva);

Articolo 11: recepimento non completo (non è previsto l'obbligo di consultare la Commissione in materia di introduzione di specie esotiche);

Articolo 13: non recepito;

Articolo 18, paragrafo 2: mancata comunicazione delle autorità italiane dei testi regionali in materia di caccia per le regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia.

(¹) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).

Impugnazione proposta il 23 dicembre 2008 dalla People's Mojahedin Organization of Iran avverso la sentenza del Tribunale di primo (Settima Sezione) 23 ottobre 2008 nella causa T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/ Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-576/08 P)

(2009/C 55/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organization of Iran (rappresentanti: J.-P. Spitzer, lawyer, D. Vaughan QC, M.-E. Demetriou, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee, Regno dei Paesi Bassi.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha respinto in quanto infondata la domanda della PMOI di annullare la decisione del Consiglio 2007/445/CE (¹).
- Annullare la decisione del Consiglio 2007/445/CE, laddove riguarda la PMOI.
- Condannare il Consiglio alla spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado con riferimento alla decisione 2007/445/CE.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che in un caso riguardante i diritti fondamentali nonché l'applicazione degli artt. 1, n. 4, e 1, n. 6, della posizione comune 931/2001 e dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 con riferimento ad un provvedimento comunitario di mantenimento della People's Mojahedin Organization of Iran nell'elenco delle organizzazioni proscritte:

- (1) Nello stabilire se il Consiglio sia incorso in un manifesto errore di valutazione, il Tribunale di primo grado ha omesso di svolgere un controllo completo della decisione 2007/445/CE, come richiesto dal Trattato CE;
- (2) Il Tribunale di primo grado non ha rispettato il principio di una tutela giurisdizionale effettiva omettendo un pieno controllo;
- (3) Il Tribunale di primo grado è giunto a un'erronea conclusione affermando che il Consiglio non era incorso in un manifesto errore di valutazione nell'assumere la propria decisione. Il Consiglio e il Tribunale avevano a disposizione tutti i dati e gli argomenti che erano stati prospettati dinanzi al tribunale nazionale e avrebbero dovuto esaminare nel dettaglio tutte le prove della difesa;
- (4) Il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 1, n. 4, e 6 della citata posizione comune nonché l'art. 2, n. 3, del detto regolamento respingendo l'argomento della ricorrente secondo cui solo un'attività terroristica attuale o attuali minacce terroristiche possono giustificare il permanere dell'inclusione di un soggetto nell'elenco;
- (5) Il Tribunale di primo grado ha ritenuto a torto che il Consiglio potesse escludere le prove a difesa fornite dalla ricorrente sulla base delle proprie conclusioni in merito alle questioni sollevate dal precedente motivo di ricorso;
- (6) Il Tribunale di primo grado ha erroneamente respinto l'argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non aveva debitamente motivato la propria posizione rispetto al materiale probatorio fornito dalla ricorrente a propria discolpa

riguardante questioni precedenti il 2001 né aveva spiegato perché fosse giustificato il mantenimento della ricorrente nell'elenco delle organizzazioni proscritte.

(¹) Decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt (Belgio) il 29 dicembre 2008 — De Rijksdienst voor pensioenen/ Elisabeth Brouwer

(Causa C-577/08)

(2009/C 55/25)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen, Afdeling Hasselt

Parti

Ricorrente: De Rijksdienst voor pensioenen

Convenuta: Elisabeth Brouwer

Questioni pregiudiziali

Se i regi decreti datati 1.12.1969, 18.6.1970, 8.6.1971, 14.9.1972, 31.7.1973, 12.7.1974, 13.2.1975, 28.11.1975, 26.11.1976, 26.9.1977, 31.7.1978, 31.8.1979, 2.12.1980, 13.1.1982, 14.3.1983, 11.1.1984, 30.11.1984, 24.1.1986, 30.12.1986, 6.1.1988, 2.12.1988, 30.11.1989, 10.12.1990, 1.6.1993, 8.12.1993, 19.12.1994 e 10.10.1995, emanati in esecuzione dell'art. 25 del regio decreto 21 dicembre 1967, istitutivo del regolamento generale relativo alla pensione di fine lavoro e di reversibilità per i lavoratori dipendenti e in virtù dei quali, per il calcolo della pensione di fine lavoro per le lavoratrici frontaliere sono state fissate retribuzioni giornaliere fittizie e/o forfettarie inferiori rispetto a quelle per i lavoratori frontaliere, siano conformi all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE (¹), relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale?

(¹) Direttiva del Consiglio relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State il 29 dicembre 2008 — Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken

(Causa C-578/08)

(2009/C 55/26)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Rhimou Chakroun

Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'inciso «senza ricorrere al sistema di assistenza sociale», di cui all'art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE (¹), relativa al diritto al ricongiungimento familiare, debba essere interpretato in modo tale da offrire ad uno Stato membro un margine di discrezionalità per l'adozione di un regime per il ricongiungimento familiare tale che siffatto ricongiungimento non è consentito ad un soggiornante che, pur avendo dimostrato di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per provvedere alle spese generali indispensabili per l'esistenza, in considerazione del livello dei suoi redditi, potrebbe ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese per l'esistenza particolari, individualmente stabilite, ai condoni dipendenti dal reddito da imposte di amministrazioni locali o ai provvedimenti di sostegno al reddito nell'ambito della politica comunale per i redditi minimi.
- 2) Se la direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, e segnatamente il suo art. 2, parte iniziale e lett. d), debba essere interpretata in modo tale che siffatta disposizione osta ad un regime nazionale, in cui, ai fini dell'applicazione del requisito di reddito, di cui all'art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), si fa una distinzione a seconda che il vincolo familiare sia anteriore o posteriore all'ingresso del soggiornante nello Stato membro.

(¹) Direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).

Impugnazione proposta il 24 dicembre 2008 dalla Messer Group GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-305/06, Air Products and Chemical Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-579/08 P)

(2009/C 55/27)

Lingua processuale: l'inglese

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito) il 29 dicembre 2008 — EMI Group Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-581/08)

(2009/C 55/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Messer Group GmbH (rappresentanti: W. Graf v. Schwerin e J. Schmidt, Attorneys at law)

Altre parti nel procedimento: Air Products and Chemical Inc., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Tribunale di primo grado del 15 ottobre 2008 nelle cause riunite T-305/06, T-306/06 e T-307/06 e respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente in primo grado alle spese, incluse quelle della ricorrente in secondo grado e dell'intervenuta, in subordine,
- annullare la decisione del Tribunale di primo grado del 15 ottobre 2008 nelle cause riunite T-305/06, T-306/06 e T-307/06;
- rinviare il caso dinanzi al Tribunale di primo grado;
- riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado non ha applicato correttamente i criteri fissati per l'adeguata attuazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado impugnata è fondata su un'inesattezza materiale degli accertamenti relativi alla determinazione del pubblico di riferimento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2003, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, London

Parti

Ricorrente: EMI Group Ltd.

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

Questioni pregiudiziali

- a) Come debba essere interpretata nelle circostanze della causa in esame l'ultima frase dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva ⁽¹⁾.
- b) In particolare, quali siano le caratteristiche essenziali di un «campione» ai sensi dell'ultima frase dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva.
- c) Se uno Stato membro possa limitare l'interpretazione della nozione di «campione» contenuta nell'ultima frase dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva
 - i) ad un campione industriale, in una forma normalmente non disponibile nella vendita al pubblico, distribuito ad un cliente potenziale o effettivo a fini commerciali (fino al 1993),
 - ii) ad un unico campione, ovvero al primo di una serie di campioni, distribuito da uno stesso soggetto ad uno stesso destinatario, qualora tali campioni siano identici, ovvero non differiscano sostanzialmente tra loro (a partire dal 1993).
- d) Se uno Stato membro possa limitare l'interpretazione della nozione di «regali di scarso valore» contenuta nell'ultima frase dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva in modo da escludere
 - i) un regalo di beni che fa parte di una serie o di una sequenza di regali distribuiti periodicamente ad uno stesso soggetto (fino all'ottobre 2003),
 - ii) qualsiasi regalo a fini commerciali distribuito ad uno stesso soggetto in un periodo di dodici mesi, qualora il valore complessivo superi le 50 sterline (a partire dall'ottobre 2003).

- e) In caso di risposta affermativa alla questione sub 3(ii), o ad una delle parti della questione sub 4, qualora un soggetto passivo distribuisca un regalo simile o identico, in forma di musica registrata, a due o più persone diverse in considerazione della loro personale abilità di incidere sul livello di pubblicità di cui può beneficiare l'artista di cui trattasi, se lo Stato membro possa trattare tali articoli come se fossero distribuiti ad uno stesso soggetto per il solo fatto che tali persone sono impiegate presso lo stesso soggetto.
- f) Se rilevi, ai fini della soluzione fornita alle questioni da 1 a 5, il fatto che il destinatario sia, ovvero sia impiegato presso, un soggetto imponibile che potrebbe (o avrebbe potuto) dedurre qualsiasi imposta versata sulla base dei beni che costituiscono il campione.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour d'appel de Liège (Belgio) il 29 dicembre 2008 — Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SpA/Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd (Unibet)

(Causa C-584/08)

(2009/C 55/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Ricorrenti: Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SpA

Convenute: Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd (Unibet)

Questioni pregiudiziali

La domanda verte sull'interpretazione da dare, nell'ambito specifico di Internet, all'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (¹).

Quando, come nella fattispecie, il danno asserito è provocato dai siti web e

- a) nessuna delle società convenute che gestiscono tali siti controversi ha la sua sede sociale in Belgio,
- b) nessuno dei siti di cui trattasi è situato in Belgio,
- c) nessuno degli attori è domiciliato in Belgio,
- d) i siti di scommesse sono accessibili agli utenti belgi di Internet, che possono far registrare le loro scommesse, come agli utenti Internet di altri Stati membri in quanto di tratta di siti «.com» che possono ampliare il loro mercato a tutta l'Europa e non hanno l'estensione «.be» tipica del Belgio,
- e) tali siti sono disponibili in varie lingue senza che siano incluse sistematicamente le due lingue più usate in Belgio,
- f) tali siti propongono, in particolare, scommesse su partite belghe come sui campionati stranieri,
- g) l'uso di una tecnologia particolare o tecnica di vendita a domicilio destinata al pubblico belga non è dimostrato,
- h) il numero di scommesse fatte dal pubblico belga è del tutto marginale rispetto al numero totale di scommesse registrate da tali siti, poiché, secondo le cifre fornite dalle società di scommessa per il 2005, non contestate dalla controparte, l'insieme delle scommesse belghe sulle partite di calcio rappresentano meno dello 0,25 % delle scommesse registrate sui siti «bwin.com», «willhill.com», «betfair.com», «ladbrokes.com», «sportingbet» e «miapuesta» («vcbet.com» menziona, quanto ad essa, 40 scommettitori belgi per tutte quante le scommesse),
 - 1) si debba considerare che il danno lamentato sia avvenuto o possa avvenire in Belgio, per cui i giudici belgi devono essere ritenuti competenti a conoscere le azioni connesse a tale danno, per il fatto che i siti web controversi si rivolgono, tra l'altro, al pubblico belga;
 - 2) o si debba ritenere che il danno lamentato sia avvenuto o possa avvenire in Belgio, per cui i giudici belgi devono essere ritenuti competenti a conoscere le azioni connesse a tale danno, solo se sia constatata l'esistenza di un collegamento sufficiente, sostanziale o significativo con il territorio belga dei fatti illeciti dedotti;
 - 3) in tal caso, quali siano i criteri rilevanti da prendere in considerazione per valutare l'esistenza di tale collegamento.

(¹) GU 2001, L 12, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 29 dicembre 2008 — Angelo Rubino/Ministero dell'Università e della Ricerca

(Causa C-586/08)

(2009/C 55/30)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Angelo Rubino

Convenuto: Ministero dell'Università e della Ricerca

Questione pregiudiziale

Se i principi comunitari di eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri della Comunità, e di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli, di cui agli artt. 3, paragrafo 1, lettera c), e 47, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e le disposizioni contenute nella direttiva 2005/36/CE⁽¹⁾ del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, in tema di riconoscimento di qualifiche professionali, ostino a una normativa interna, come quella italiana di cui al d. lgs. n. 206/2007, che esclude i docenti universitari dall'ambito delle professioni regolamentate ai fini del riconoscimento di qualifiche professionali.

⁽¹⁾ GU L 255, pag. 22.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 6 gennaio 2009 — Petar Dimitrov Kalinchev/Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv

(Causa C-2/09)

(2009/C 55/31)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Petar Dimitrov Kalinchev

Convenuto: Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv

Questioni pregiudiziali

1. Se l'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 91/12/CEE⁽¹⁾, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, consenta agli Stati membri di istituire un regime di riscossione delle accise su autoveicoli usati al momento della loro introduzione nel rispettivo territorio, quando tale imposta non è dovuta direttamente in caso di acquisto di seconda mano di tali veicoli che si trovano già nel territorio nazionale e sui quali viene pagata l'accisa quando vengono introdotti per la prima volta nel territorio dello Stato membro.
2. Nell'esaminare l'art. 90, primo comma, CE, in che senso vada intesa l'espressione «prodotti nazionali similari»:
 - a) Se si tratti di quelli aventi la loro origine nello Stato membro che stabilisce determinati tributi nazionali, o
 - b) Se si tratti di quelli che si trovano già nel territorio di tale Stato membro, a prescindere dalla loro origine.
3. Tenuto conto della soluzione data alle questioni precedenti, se gli artt. 25 CE e 90, primo comma, CE vadano intesi nel senso che essi vietano un regime differenziato di riscossione dell'accisa su autoveicoli come quello istituito dalla Repubblica di Bulgaria agli artt. 30 e 40 della Zakon za aktsizite i danachnite skladove (legge bulgara relativa alle accise e ai depositi fiscali — ZADS) in funzione dell'anno di produzione e del chilometraggio del veicolo.

⁽¹⁾ GU L 76, pag. 1.

Ricorso proposto l'8 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-5/09)

(2009/C 55/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e M. Karanasou-Apostolopoulou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE ⁽¹⁾, e comunque non avendone dato comunicazione alla Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della medesima direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per dare attuazione alla direttiva 16 novembre 2005, 2005/68/CE, è scaduto il 10 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-10/09)

(2009/C 55/33)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE ⁽¹⁾ che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 1° settembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 294, pag. 32.

Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-11/09)

(2009/C 55/34)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE ⁽¹⁾, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 1° novembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 38, pag. 40.

Ricorso presentato il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-12/09)

(2009/C 55/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e S. Mortoni, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/17/CE ⁽¹⁾ della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 7, par. 1, primo comma, di tale direttiva.
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/17 è scaduto il 1° novembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 38, pag. 40.

Ricorso presentato il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-13/09)

(2009/C 55/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e S. Mortoni, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/86/CE ⁽¹⁾ della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 11, paragrafo 1, primo comma di tale direttiva.
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/86 è scaduto il 1° settembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 294, pag. 32.

Ordinanza del presidente della Corte 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-240/08) ⁽¹⁾

(2009/C 55/37)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 183 del 19.7.2008.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 14 gennaio 2009 — Kronoply/Commissione

(Causa T-162/06) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Motivazione — Effetto incentivante dell'aiuto — Necessità dell'aiuto»)

(2009/C 55/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kronoply GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Nierer e L. Gordalla)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente K. Gross e T. Scharf, successivamente V. Kreuzschitz, K. Gross e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, 2006/262/CE, relativa all'aiuto di Stato n. C 5/04 (ex N 609/03) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply (GU 2006, L 94, pag. 50).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Kronoply GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 212 del 2.9.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2009 — giropay/UAMI (GIROPAY)

(Causa T-399/06) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Domande di marchio comunitario verbale «GIROPAY» — Motivo assoluto di rifiuto — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 40/94)

(2009/C 55/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: giropay GmbH (Francoforte-sul-Main, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 26 ottobre 2006 (Caso R.308/2005/4) avente ad oggetto la domanda di registrazione del marchio verbale «Giropay» come marchio Comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) LA Giropay GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2009 — Korsch/UAMI (PharmaCheck)

(Causa T-296/07) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PharmaCheck — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Limitazione dell'elenco dei prodotti»

(2009/C 55/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Korsch AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv. J. Grzam, successivamente avv.ti J. Grzam, M. Dittmann e M. Scheffler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 giugno 2007 (procedimento R 358/2007-4) riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo PharmaCheck.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Korsch AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 6.10.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2009 — Hansgrohe/UAMI (AIRSHOWER)

(Causa T-307/07) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo AIRSHOWER — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»

(2009/C 55/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hansgrohe AG (Schiltach, Germania) (rappresentanti: S. Weidert e J. Zehnsdorf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, successivamente G. Schneider e S. Schäffner, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 31 maggio 2007 (pratica R 1281/2006-1) riguardante la registrazione del segno denominativo AIRSHOWER come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hansgrohe AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 6.10.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2009 — Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)

(Causa T-316/07) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo easyHotel — Marchio nazionale denominativo anteriore EASYHOTEL — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi — Artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Gratuito patrocinio — Domanda presentata dal curatore fallimentare di una società commerciale — Art. 94, n. 2, del regolamento di procedura)

(2009/C 55/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commercy AG (Weimar, Germania) (rappresentanti: inizialmente F. Jaschke, successivamente S. Grosse e I. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: easyGroup IP Licensing Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. Koerl et S. Möbus, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 giugno 2007, (procedimento R 1295/2006-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Commercy AG e la easyGroup IP Licensing Ltd

Dispositivo

- 1) La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) La Commercy AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 235 del 6.10.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 14 gennaio 2009 —
Commissione/Rednap**

(Causa T-352/07) (¹)

(Clausola compromissoria — Contratti conclusi nell'ambito del quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Progetti Rise ed Healthline — Mancata conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Rimborso di una parte degli anticipi versati — Procedimento in contumacia)

(2009/C 55/43)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e J. Enegren, agenti)

Convenuta: Rednap AB (Malmö, Svezia)

Oggetto

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE per ottenere il rimborso di una parte degli anticipi versati dalla Comunità nel contesto dei contratti DE 3010 (DE) Rise e HC 4007 (HC) Healthline, nonché il pagamento degli interessi moratori

Dispositivo

- 1) La Rednap AB è condannata a rimborsare alla Commissione la somma di 334 375,49 EUR.
- 2) La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di 219 125,22 EUR a partire dal 1° giugno 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa, a partire dal 1° agosto 2007, eccedere l'11,75 % annuo.

3) La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di 115 250,27 EUR a partire dal 31 maggio 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che detto tasso possa, a partire dal 1° agosto 2007, eccedere l'11,75 % annuo.

4) La Rednap è condannata alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.10.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 20 gennaio 2009 —
Pioneer Hi-Bred International/UAMI (OPTIMUM)**

(Causa T-424/07) (¹)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo OPTIMUM — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Obbligo di motivazione — Esame d'ufficio dei fatti — Art. 73 e art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 55/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Iowa, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger, R. Kunze e T. Wittmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 settembre 2007 (procedimento R 288/2007-2) riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo OPTIMUM come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pioneer Hi-Bred International, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 8 del 12.1.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 dicembre 2008
— Bomba Energia Getränkevertriebs/UAMI — Eckes-Granini
(Bomba)

(Causa T-372/06) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»

(2009/C 55/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH (Rohrbach, Austria) (rappresentante: A. Kockläuner, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Kicia, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Eckes-Granini Group GmbH, già Eckes-Granini GmbH & Co. KG (Nieder-Olm, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 ottobre 2006 (procedimento R 184/2005-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Eckes-Granini GmbH & Co KG e la Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH e la Eckes-Granini Group GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

⁽¹⁾ GU C 42 del 24.2.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008
— Portela/Commissione

(Causa T-137/07) ⁽¹⁾

«Responsabilità extracontrattuale — Commercializzazione di termometri digitali difettosi recanti marcatura CE — Inerzia della Commissione — Nesso di casualità — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

(2009/C 55/46)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Portela, Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda. (Queluz, Portogallo) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e B. Schima, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda diretta a ingiungere alla Commissione di agire conformemente all'art. 14 *ter* della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331, pag. 1), ingiungendo alla società di certificazione TÜV Rheinland Product Safety GmbH, con l'intermediazione della Repubblica federale di Germania, di far scattare a favore della ricorrente l'assicurazione civile obbligatoria prevista dal n. 6 dell'allegato XI alla direttiva 93/42, che detta società ha stipulato e, se il danno dedotto non può essere risarcito mediante la domanda principale, in subordine, domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente in ragione di svariate omissioni da parte della Commissione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Portela, Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 155 del 7.7.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008
— Gaedertz/UAMI — Living Byte Software (Global-Remote)

(Causa T-209/07) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)

(2009/C 55/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Johann-Christoph Gaedertz (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: E. M. Gerstenberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Living Byte Software GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: A. Freifrau von Welser, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2007 (pratica R 272/2005-4) relativa ad una procedura di nullità tra il sig. Johann-Christoph Gaedertz e la Living Byte Software GmbH.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sostenere le loro spese.
- 3) La ricorrente è condannata a sostenere le spese della convenuta.

⁽¹⁾ GU C 183 del 4.8.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008
— Thierry/Commissione

(Causa T-223/07 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2004 — Rigetto di una domanda di audizione di un testimone — Impugnazione manifestamente irricevibile»)

(2009/C 55/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michel Thierry (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda sezione) 16 aprile 2007, causa F-82/05, Thierry/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Michel Thierry supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente giudizio.

⁽¹⁾ GU C 199 del 25.8.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008
— Italia/Parlamento europeo e Commissione

(Causa T-285/07) ⁽¹⁾

(Incidente di procedura — Eccezione di irricevibilità — Irricevibilità parziale del ricorso — Assenza d'imputabilità dell'atto impugnato al Parlamento)

(2009/C 55/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Lukošiūtė, R. Ignătescu, e G. Mazzini, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e A. Aresu, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Vodina e M. Michelogiannaki, agenti)

Oggetto

Annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/95/07 per la formazione di una graduatoria di assunzione a 20 posti di amministratore (AD5) nel settore dell'informazione (biblioteca/documentazione), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 8 maggio 2007 (GU C 103 A, pag. 7)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile nei limiti in cui è proposto contro il Parlamento.
- 2) La Repubblica italiana supporterà le spese da essa sostenute nell'ambito del presente ricorso nei limiti in cui è proposto contro il Parlamento. Il Parlamento supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 223 del 22.9.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Italia/CESE e Commissione

(Causa T-117/08) ⁽¹⁾

(Incidente di procedura — Eccezione di irricevibilità — Irricevibilità parziale del ricorso — Assenza di imputabilità degli atti alla Commissione)

(2009/C 55/50)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuti: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: sig. M. Bermejo Garde, agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro); e Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, Abogado del Estado)

Oggetto

Annullamento dell'avviso di posto vacante n. 73/07, concernente un posto di Segretario generale (grado A* 16) del CESE, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 28 dicembre 2007 (GU C 316 A, pag. 1), nonché del corrigendum a detto avviso, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 30 gennaio 2008 (GU C 25 A, pag. 21)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile nella misura in cui è proposto nei confronti della Commissione.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese dalla stessa sostenute nel presente ricorso nella misura in cui è proposto nei confronti della Commissione, oltre a quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 116 del 9.5.2008.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 23 dicembre 2008 — AES-Tisza/Commissione

(Causa T-468/08 R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti che la Repubblica d'Ungheria avrebbe accordato a taluni produttori di elettricità tramite accordi di acquisto di energia elettrica — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2009/C 55/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: AES-Tisza Erőmű kft (AES-Tisza kft) (Tiszaújváros, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti T. Ottervanger e E. Henny)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn, N. Khan e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 1 della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def., relativa all'aiuto di Stato accordato dalla Repubblica d'Ungheria tramite accordi di acquisto di energia elettrica

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto l'8 dicembre 2008 — Tuzzi fashion/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)**(Causa T-535/08)**

(2009/C 55/52)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Tuzzi fashion GmbH (Fulda, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2008, pratica R 1561/2007-2; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Emidio Tucci» per prodotti della classe 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione come marchio tedesco n. 1 078 843 del marchio denominativo «TUZZI» per prodotti della classe 25; registrazione come marchio internazionale n. 496 835, avente effetto in Austria, Francia, paesi del Benelux e Polonia, del marchio denominativo «TUZZI» per prodotti della classe 25; denominazione commerciale «TUZZI FASHION GMBH» usata nella pratica commerciale in Germania per articoli d'abbigliamento.

Decisione della divisione di opposizione: integrale rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato il rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non

avrebbe valutato in modo esauriente gli argomenti presentati dalla ricorrente e non avrebbe fornito la motivazione obiettiva su cui la sua decisione si basava; violazione dell'art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe limitato la sua valutazione all'esame dei fatti, delle prove e degli argomenti addotti dalle parti; violazione dell'art. 79 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto, nell'esame del motivo di ricorso concernente l'abuso di diritto invocato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione taluni principi di diritto processuale generalmente riconosciuti dagli Stati membri.

Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Huvis/Consiglio**(Causa T-536/08)**

(2009/C 55/53)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Huvis Corporation (Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentanti: avv. ti J.-F. Bellis, F. Di Gianni, R. Antonini)

Convenuto: Consiglio delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 10 settembre 2008, n. 893, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (*), nella parte in cui non abroga il dazio antidumping applicabile alla ricorrente con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2006, vale a dire dalla data in cui le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di Taiwan e della Malesia sono state assoggettate ai dazi antidumping provvisori che la Commissione ha deliberato di non riscuotere nella sua decisione 19 giugno 2007, 2007/430/CE (**);
- condannare il Consiglio alle spese relative a tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Mediante il proprio ricorso, la ricorrente, una società con sede in Corea, chiede il parziale annullamento del regolamento del Consiglio n. 893/2008 nei limiti in cui non abroga, con effetti decorrenti dal 29 dicembre 2006, il dazio antidumping applicabile alle fibre di poliesteri in fiocco (FPF) prodotte dalla ricorrente ed originarie della Corea. La ricorrente sostiene che il medesimo trattamento già riservato alle FPF originarie di Taiwan e della Malesia dalla decisione della Commissione 2007/430/CE avrebbe dovuto applicarsi anche alle FPF originarie della Corea. Pertanto, ad avviso della ricorrente, il dazio antidumping relativo a queste ultime dev'essere abrogato con effetti decorrenti dalla stessa data.

La ricorrente deduce due argomenti a sostegno delle sue richieste.

Essa sostiene che le istituzioni europee, mantenendo in essere misure antidumping nei confronti delle importazioni di FPF originarie della Corea quando invece le importazioni di FPF originarie della Malesia e di Taiwan non vi erano assoggettate, hanno violato il principio fondamentale di non discriminazione. La ricorrente confuta i tre argomenti addotti dal Consiglio al fine di giustificare tale disparità di trattamento. Ad avviso della ricorrente, la circostanza che, nel caso delle FPF originarie della Malesia e di Taiwan, il reclamo sia stato ritirato, non è idonea a giustificare la differenza di trattamento del caso delle FPF originarie della Corea. Inoltre, la ricorrente contesta che il diverso trattamento delle FPF originarie della Corea possa ritenersi giustificato dal fatto che al caso delle FPF originarie della Malesia e di Taiwan è stato applicato un test dell'interesse comunitario diverso rispetto a quello applicato al caso delle FPF originarie della Corea. Ancora, la ricorrente ritiene, contrariamente all'opinione del Consiglio, che detta disparità di trattamento non possa giustificarsi neppure per il fatto che a seguito degli accertamenti compiuti in relazione alla Malesia ed a Taiwan, da un lato, ed alla Corea, dall'altro, sono state raggiunte differenti conclusioni circa l'interesse comunitario.

Infine, la ricorrente deduce i vizi della sostanziale contraddittorietà e dell'incoerenza della decisione di non ritenere giustificata da motivi di interesse comunitario l'abolizione delle misure antidumping sulle importazioni delle FPF da essa prodotte ed esportate.

⁽¹⁾ GU L 247, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione 19 giugno 2007 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (GU L 160, pag. 30).

Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Cixi Jiangnan Chemical Fiber e a./Consiglio

(Causa T-537/08)

(2009/C 55/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd, Ningbo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Xiake Color Spinning Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd (Cina) (rappresentanti: avv. J.-F. Bellis, G. Valleria, barri-ster)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 10 settembre 2008, n. 893, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 ⁽¹⁾, con effetti retroattivi a decorrere dal 29 dicembre 2006, vale a dire dalla data in cui le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di Taiwan e della Malesia sono state assoggettate ai dazi antidumping provvisori che la Commissione ha deliberato di non riscuotere nella sua decisione 19 giugno 2007, 2007/430/CE ⁽²⁾;
- condannare il Consiglio alle spese relative a tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Mediante il presente ricorso le ricorrenti, varie società con sede in Cina, chiedono l'annullamento del regolamento del Consiglio n. 893/2008, che mantiene i dazi antidumping, tra l'altro, nei confronti delle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (FPF) prodotte dalle ricorrenti ed originarie della Cina. Le ricorrenti sostengono che il medesimo trattamento già riservato alle FPF originarie di Taiwan e della Malesia dalla decisione della Commissione n. 2007/430/CE avrebbe dovuto applicarsi anche alle FPF originarie della Cina. Pertanto, il dazio antidumping relativo a queste ultime dev'essere abrogato con effetti decorrenti dalla stessa data, segnatamente il 29 dicembre 2006.

I motivi ed i principali argomenti dedotti dalle ricorrenti sono identici a quelli dedotti nella causa T-536/08, Huvis/Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 247, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione 19 giugno 2007 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (GU L 160, pag. 30).

Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Rewe-Zentral/UAMI — Kodi Diskontläden (in éa)

(Causa T-538/08)

(2009/C 55/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: REWE-Zentral AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey e A. Bognár)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kodi Diskontläden GmbH (Oberhausen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2008, (procedimento R 744/2008-4) e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «inéa» di colore blu, rosa e bianco per prodotti appartenenti alle classi 3, 5 e 16 (domanda di registrazione n. 4 462 826)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Kodi Diskontläden GmbH

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio «MINEA» (marchio n. 303 61 428.5) per prodotti delle classi 8, 9 e 16, ove l'opposizione è diretta contro la registrazione per prodotti della classe 16.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, poiché non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — RWE e RWE Dea/Commissione

(Causa T-543/08)

(2009/C 55/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RWE AG (Essen, Germania), RWE Dea AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Stadler e M. Röhrig)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare l'art. 1 della decisione nella parte in cui si dichiara che le ricorrenti hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo SEE;
- annullare l'art. 2 della decisione nella parte in cui è stata inflitta alle ricorrenti, solidalmente, un'ammenda dell'importo di 37 440 000 EUR;
- in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta solidalmente alle ricorrenti all'art. 2 della decisione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 — Cera per candele, in cui la convenuta ha dichiarato che talune imprese, tra cui le ricorrenti, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono tre motivi.

Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾ applicando erroneamente, sotto il profilo giuridico, la nozione di impresa a danno delle ricorrenti. La convenuta avrebbe considerato le ricorrenti responsabili delle infrazioni della preesistente DEA Mineraloel AG e — successivamente alla trasformazione della società in un'impresa comune con la Shell — della Shell & Dea Oil GmbH e, perciò, inflitto un'ammenda, senza aver provato l'esistenza di un'unità economica.

In subordine, con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che la convenuta non avrebbe applicato correttamente la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 e avrebbe così violato il principio della parità di trattamento, non avendo esteso alle ricorrenti i benefici della richiesta di trattamento favorevole presentata dalla Shell per il commercio della cera di paraffina della preesistente DEA Mineraloel AG e della Shell & Dea Oil GmbH. In tal modo, la convenuta contraddirebbe la sua stessa tesi secondo cui proprio tale commercio con la cera di paraffina nel periodo dal 3 settembre 1992 al 30 luglio 2002 sarebbe stato parte della medesima unità economica costituita dalle ricorrenti. Applicando correttamente la comunicazione sul trattamento favorevole, la convenuta avrebbe dovuto rimettere completamente alle ricorrenti l'eventuale ammenda.

In subordine, con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe violato principi fondamentali che disciplinano la determinazione dell'ammenda, in particolare i principi della parità di trattamento e della proporzionalità e, così facendo, avrebbe violato l'art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003. La convenuta avrebbe applicato erroneamente gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, determinando il fatturato relativo alla restrizione della concorrenza sulla base di un periodo di riferimento non sufficientemente

rappresentativo e, quindi, avrebbe determinato un importo di base sproporzionato rispetto alla gravità dell'infrazione addebitata alle ricorrenti e trattato iniquamente le ricorrenti rispetto ad altri partecipanti, ivi inclusa la Shell.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Hansen & Rosenthal e H & R Wax Company Vertrieb/Commissione

(Causa T-544/08)

(2009/C 55/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hansen & Rosenthal KG (Amburgo, Germania), H & R Wax Company Vertrieb GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Schulte e A. Lober)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione impugnata della Commissione delle Comunità europee 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nel caso COMP/39181 — Cera per candele, nella parte riguardante le ricorrenti;
- in subordine, annullare o — a sua volta, in subordine — ridurre l'ammenda inflitta alle ricorrenti;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 — Cera per candele, in cui la convenuta ha accertato che talune imprese, tra cui le ricorrenti, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono sei motivi.

Con il loro primo motivo le ricorrenti sostengono che la decisione presenterebbe un grave difetto di motivazione. Pertanto, dovrebbe essere annullata per violazione dell'art. 81 CE e per una conseguente violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti.

Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere che non risultano soddisfatte le condizioni per la sussistenza di una violazione dell'art. 81 CE. Farebbe già difetto un obiettivo comune alle ricorrenti e agli altri produttori di paraffina. Le ricorrenti

non avrebbero preso parte ad intese o pratiche concordate distorsive della concorrenza. L'invio di note relative all'aumento dei prezzi non sarebbe pertanto servito a dare esecuzione ad intese o accordi in contrasto con la concorrenza, bensì sarebbe avvenuto nel contesto di rapporti di fornitura. Del resto, lo scambio di informazioni non avrebbe comportato una restrizione della concorrenza.

In subordine, con i motivi dal terzo al sesto, le ricorrenti contestano l'importo dell'ammenda inflitta:

- la Commissione avrebbe illegittimamente applicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende, adottati solo nel 2006, benché l'asserita violazione fosse terminata nella primavera del 2005. In tal modo, la Commissione avrebbe violato il principio di autolimitazione dell'amministrazione, il principio di non retroattività e il principio di tassatività;
- con il quarto motivo le ricorrenti deducono l'errato calcolo, da parte della Commissione, del fatturato rilevante ai fini dell'ammenda. Negli anni di riferimento, dal 2002 al 2004, le ricorrenti avrebbero registrato, con i prodotti di paraffina, un fatturato pari a soli 18,97 milioni di EUR. La Commissione, tuttavia, ha basato il calcolo dell'ammenda su un fatturato pari a 26 milioni di EUR;
- con il quinto motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione, inoltre, sarebbe incorsa in errore nella valutazione discrezionale della gravità dell'infrazione. La determinazione della quota del fatturato rilevante ai fini dell'infrazione in considerazione della gravità dell'infrazione nonché della quota fissa deterrente pari al 17 % violerebbe il principio della proporzionalità. Inoltre, non sarebbero state considerate in modo adeguato la dimensione e l'importanza delle imprese;
- con il sesto motivo di ricorso le ricorrenti deducono che la Commissione avrebbe calcolato in modo errato la durata dell'infrazione ad esse imputata. L'istituzione non avrebbe provato la partecipazione delle ricorrenti alle asserite restrizioni della concorrenza per l'intero periodo loro addebitato.

Ricorso proposto il 12 dicembre 2008 — X-Technology Swiss/UAMI (Raffigurazione di un calzino)

(Causa T-547/08)

(2009/C 55/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: X-Technology Swiss GmbH (rappresentanti: avv.ti A. Herbertz e R. Jung)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 6 ottobre 2008 (procedimento R 846/2008-4)
- condannare il convenuto alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «altri — marchi di posizione» di colore «arancione (pantone 16-1359 TPX)», per prodotti della classe 25 (domanda di registrazione n. 5 658 117)

Decisione dell'esaminatore: diniego di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato del carattere distintivo minimo necessario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commissione

(Causa T-550/08)

(2009/C 55/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Itzen e J. Ziebarth)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;
- in subordine, ridurre, in misura adeguata, l'importo dell'amenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 — Cera per candele, in cui la convenuta ha dichiarato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53

dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce due motivi.

Nel primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE e dei diritti della difesa, in quanto già la valutazione delle prove operata dalla Commissione nella decisione impugnata non farebbe effettivamente intendere quale concreta partecipazione le debba essere addebitata. L'istruttoria cumulativa della Commissione riguarda, oltre alla ricorrente, anche altre società, del cui operato essa non è tenuta a farsi carico. In considerazione della mancanza di chiarezza nella produzione delle prove sussiste una violazione dei diritti di difesa, poiché la Commissione è tenuta ad indicare chiaramente ed inequivocabilmente la partecipazione imputata alle singole imprese e le relative conseguenze.

La ricorrente sostiene, inoltre, di non aver concorso ad alcuna infrazione dell'art. 81 CE. Non solo formalmente la Commissione non avrebbe svolto una regolare attività istruttoria, bensì, in subordine, anche dall'esame sostanziale delle prove risulterebbe che nessuna accusa nei confronti della ricorrente è stata confermata. Né gli incontri dettagliatamente descritti né i documenti giustificativi, presi a tal fine in considerazione, nel quadro dell'istruttoria porterebbero a concludere che sussistano violazioni della normativa in materia di intese da parte della ricorrente. Questo vale, in particolare, anche considerando la circostanza che nei confronti della ricorrente è stato contestato ab inizio solo un addebito di portata ridotta. Tale circostanza non sarebbe però stata considerata nell'istruttoria, bensì sarebbero state assunte prove anche a discapito della ricorrente, le quali potrebbero provare eventualmente infrazioni da parte di terzi, a cui la ricorrente non avrebbe partecipato.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente fa valere la prescrizione. Già agli inizi del 2000 essa avrebbe trasferito l'attività di distribuzione in oggetto ad un'altra società, così che le prime misure di interruzione della prescrizione nella primavera del 2005 non potrebbero più determinare la perseguibilità di una vecchia infrazione.

Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — H & R ChemPharm/Commissione

(Causa T-551/08)

(2009/C 55/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: H & R ChemPharm GmbH (Salzbergen, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;
- in subordine, ridurre adeguatamente l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 — Cera per candele, in cui la convenuta ha dichiarato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene una violazione dei diritti di difesa, in quanto nella decisione impugnata non si sarebbe differenziato tra essa ed altre società sanzionate separatamente, bensì si parla globalmente di «H & R/Tudapetrol». A parere della ricorrente non è comprensibile quale concreta partecipazione debba esserle imputata. Pertanto, i diritti di difesa risultano violati, in quanto dalla formulazione degli addebiti e dalla decisione dovrebbe risultare inequivocabilmente quali atti materiali implicino la contestazione di un illecito e l'irrogazione di un'ammenda.

In subordine, la ricorrente deduce con il suo secondo motivo la mancata prova di un'infrazione da parte sua. Avendo condotto un'istruttoria cumulativa nei confronti di tutti i destinatari della decisione, la Commissione non avrebbe rilevato l'assenza di prove in ordine ad un'infrazione da parte della ricorrente. La ricorrente sostiene che la Commissione non ha proceduto ad una valutazione delle prove sufficientemente distinta ed individuale che avrebbe potuto, e dovuto, indicare l'infruttuosità dei mezzi di prova prodotti con riguardo ad una violazione da parte della ricorrente.

Ulteriormente in subordine, con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere che la quantificazione dell'ammenda si fonda su di un importo di base errato e troppo elevato.

Con il quarto motivo, addotto in ulteriore subordine, la ricorrente afferma la violazione del principio della proporzionalità e la violazione del divieto di discriminazione in ragione di una quantificazione dell'ammenda che denota uno sviamento di potere. In particolare, essa contesta la determinazione errata della quota del valore delle vendite ai fini della gravità del reato nonché della quota fissa deterrente pari al 17 % e la sproporzione dell'importo delle ammende in ragione di una incongrua considerazione della dimensione dell'impresa. Infine, la ricorrente richiama l'inammissibilità dell'applicazione retroattiva degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 al vecchio caso in oggetto.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Commissione/Domótica**(Causa T-552/08)**

(2009/C 55/61)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. M. Rochaud-Jöet e S. Petrova, agenti, assistiti dagli avv.ti G. Anastácio e A. R. Andrade)

Convenuta: Domótica, Estudo e Projecto de Edifícios Inteligentes, Lda (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

- condannare la convenuta al pagamento della somma di 124 319,22 EUR, che costituisce il rimborso di un anticipo versato dalla ricorrente in esecuzione del contratto n. BU/466/94 POIES, concluso nell'ambito del programma HERMIE e rescisso per inadempimento contrattuale della convenuta e degli altri partners, maggiorata degli interessi moratori pari a 48 180,00 EUR maturati fino al 30 settembre 2008 e di quelli che matureranno fino all'effettivo ed integrale pagamento.
- condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il 17 gennaio 1995 la Commissione delle Comunità europee ha stipulato il contratto Thermie n. BU/466/94 PO/ES con la convenuta, con gli ospedali dell'Università di Coimbra e con la società Técnicas Reunidas S.A., in applicazione del regolamento (CEE) n. 2008/90 (1).

La convenuta è stata designata capofila del progetto e ha assunto la responsabilità di inviare alla Commissione i documenti necessari, tenere le relazioni tra i partners e la Commissione. La responsabilità dei partners era in solido.

Il 10 febbraio 1995 la Commissione, conformemente a quanto stipulato, ha pagato l'anticipo del 30 %, ossia 176 693 EUR.

Il 24 maggio 2000 la Commissione ha risolto il contratto per giusta causa (dopo un richiamo ammonitorio) adducendo i seguenti inadempimenti:

- ritardi nell'esecuzione non tempestivamente comunicati alla Commissione;
- incapacità della Domótica ad iniziare l'esecuzione del progetto (da essa stessa riconosciuta);
- mancato invio tempestivo e corretto delle relazioni finanziarie e tecniche alla Commissione;
- non ultimazione dei lavori di esecuzione del progetto entro il termine iniziale e neanche entro la proroga successivamente accordata (31 agosto 2000).

Conseguentemente al comportamento colposo degli altri partners contrattuali non sono stati adempiuti i suoi obblighi contrattuali.

Il contratto prevedeva la possibilità per la Commissione di pretendere il rimborso totale o parziale del suo contributo finanziario, maggiorato degli interessi, in caso di inadempimento da parte dei contraenti.

La Commissione ha diritto al rimborso di 172 499,22 EUR, corrispondenti al valore dell'importo iniziale anticipato, maggiorato di interessi maturati a decorrere dal 10 febbraio 1995 e dedotte le spese di esecuzione parziale sostenute dalla convenuta e approvate dalla Commissione, importo che deve essere poi maggiorato degli interessi in corso di maturazione.

(¹) Regolamento del Consiglio 29 giugno 1990, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) (GU L 185, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-554/08)

(2009/C 55/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, P. Katsimani e M. Dermizakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della DG TAXUD, comunicata alla ricorrente con lettera in data 26 settembre 2008, che respinge l'offerta della ricorrente presentata in risposta al bando di gara d'appalto pubblico TAXUD/2007/AO-005 (TiMea) per la «Prestazione di servizi per le applicazioni informatiche della Comunità nei settori doganale, delle accise e della fiscalità» (GU 2008/S 203-268728) e tutte le decisioni successive della Commissione ad essa connesse, ivi inclusa la decisione di aggiudicare l'appalto al contraente vincitore;

— condannare la DG TAXUD al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in relazione alla gara d'appalto di cui trattasi, per un ammontare pari a 7 638 125 EUR;

— condannare la DG TAXUD al pagamento delle spese legali della ricorrente nonché degli altri costi sopportati dalla ricorrente in relazione al presente ricorso, anche nel caso in cui tale ricorso sia respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione europea (DG TAXUD), comunicata alla ricorrente con lettera in data 26 settembre 2008, che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara d'appalto pubblico TAXUD/2007/AO-005 (TiMea) per la «Prestazione di servizi per le applicazioni informatiche della Comunità nei settori doganale, delle accise e della fiscalità» (GU 2008/S 203-268728), nonché il risarcimento dei danni ex art. 253 CE.

La ricorrente sostiene che il Comitato di valutazione ha commesso diversi errori di valutazione manifesti riguardo alla valutazione dell'offerta. Secondo la ricorrente, il Comitato di valutazione si è discostato dalla abituale prassi della Commissione ed ha ignorato le indicazioni indicate nel capitolato d'appalto TiMea, che suggeriscono che l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe contattare l'offerente nell'ambito della fase selettiva del bando di gara d'appalto, chiedendo informazioni supplementari o chiarimenti. È ulteriormente contestata la violazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'art. 100 del Regolamento finanziario nonché dei principi di buona amministrazione e di legittimo affidamento. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'amministrazione aggiudicatrice ha fatto un uso errato dei suoi poteri ed ha violato i principi di trasparenza e di equo trattamento enunciati dall'art. 93, n. 1, del Regolamento finanziario.

La ricorrente sostiene che la convenuta non le ha fornito un'adeguata analisi dei risultati delle verifiche effettuate in seguito ai commenti della ricorrente sul rapporto di valutazione.

La ricorrente afferma che la convenuta ha utilizzato abusivamente i criteri selettivi al fine di scartare l'offerta della ricorrente. In tal modo, ha violato gli artt. 134, n. 2, e 148, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) della Commissione n. 2342/2002 (¹), nonché l'art. 32, n. 2, della direttiva 92/50 (²).

(¹) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

(²) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — iPublish Ganske Interactive Publishing/UAMI (Raffigurazione di uno strumento di navigazione)

(Causa T-555/08)

(2009/C 55/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: iPublish Ganske Interactive Publishing GmbH (Hamburg, Germania) (rappresentante: avv. V. Knies)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 3 ottobre 2008, procedimento R 709/2008-4, e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio tridimensionale che raffigura uno strumento di navigazione di colore nero e blu, contraddistinto, in particolare, da una striscia laterale blu, per prodotti delle classi 9, 39 e 42 (domanda di registrazione n. 6 092 639).

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, perché il marchio richiesto sarebbe dotato del necessario carattere distintivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Slovenská Pošta/Commissione

(Causa T-556/08)

(2009/C 55/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovenská Pošta (Banská Bystrica, Repubblica slovacca) (rappresentanti: O. Brouwer, C. Schillemans, M. Knäpen, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione controversa;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 7 ottobre 2008, C(2008) 5912 def. (Caso COMP/39.562 — Legge slovacca sulla posta), con cui la Commissione dichiarava la normativa slovacca sulla posta, relativamente alla posta ibrida, contraria all'art. 86, n. 1, in combinato disposto con l'art. 82 CE, nei limiti in cui essa riserva alla convenuta la consegna della posta ibrida.

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno delle sue domande.

In primo luogo, essa contesta alla Commissione di aver violato il principio comunitario di buona amministrazione per non aver esaminato debitamente tutti i fatti e gli interessi coinvolti in quanto, a parere della ricorrente, la decisione impugnata si basa su una serie di presunzioni. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

In secondo luogo, la ricorrente adduce che la Commissione ha violato il diritto della convenuta ad essere effettivamente ascoltata.

In terzo luogo, essa afferma che la Commissione ha commesso errori manifesti nella valutazione e nell'interpretazione, in fatto e in diritto, della legittimità dell'attribuzione di diritti esclusivi nel settore postale, che hanno condotto all'errata applicazione degli artt. 86 e 82 CE.

In quarto luogo, la ricorrente rileva che, adottando un approccio fondamentalmente diverso e senza precedenti in merito alla definizione di mercato rilevante, la Commissione ha violato i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2008 — mPAY24/UAMI — Ultra (MPAY)

(Causa T-557/08)

(2009/C 55/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: mPAY24 GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. H. Z. Zeiner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Slovenia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2008 (procedimento: R 221/2007-1), nei limiti in cui respinge l'opposizione presentata dalla ricorrente; e
- Condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MPAY», per prodotti rientranti nelle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42 (domanda n. 3 587 869).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario «MPAY24», n. di registrazione 2 061 656, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38; il marchio denominativo austriaco «MPAY24», n. di registrazione 200 373, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione tra i marchi interessati.

—————

Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione

(Causa T-560/08 P)

(2009/C 55/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers)

Altra parte nel procedimento: S. Meierhofer (Monaco, Germania)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione;
- Condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 del 19 giugno 2007, per violazione dell'obbligo di motivazione.

Con la decisione controversa è stata respinta la domanda del candidato di riesame della decisione con cui la commissione giudicatrice constatava che quest'ultimo non aveva superato la prova orale. Il candidato, nella prova orale, non aveva raggiunto, per mezzo punto, il punteggio minimo necessario. Conformemente al bando di concorso, la prova orale è stata valutata con un punteggio unico.

L'impugnazione è diretta a confutare le asserite esigenze inerenti all'obbligo di motivazione di una commissione giudicatrice e i criteri di controllo del giudice comunitario. In particolare la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale in «particolari circostanze», come ad esempio nel caso di un punteggio appena inferiore al punteggio minimo, la comunicazione di un unico punteggio eliminatorio al candidato estromesso a seguito della prova orale non sarebbe sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.

La ricorrente argomenta la sua impugnazione sostenendo che tale tesi condurrebbe alla incertezza giuridica:

- In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, l'obbligo di motivazione dovrebbe essere armonizzato con la tutela della segretezza, che ai sensi dell'art. 6 dell'allegato III dello Statuto si applica ai lavori della commissione giudicatrice e che vieta di diffondere le opinioni dei singoli membri della commissione giudicatrice e rivelare particolari relativi alla valutazione del candidato, in assoluto o in comparazione con altri candidati.
- In secondo luogo, il paragone effettuato dal Tribunale con casi relativi all'accesso a documenti può essere errato, in quanto rispetto all'art. 6 dell'allegato III non sarebbe prevista alcuna norma derogatoria o ponderazione di interessi.
- In terzo luogo il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza secondo la quale l'obbligo di motivazione dovrebbe essere proporzionato al provvedimento interessato e al giudice sarebbe consentito il solo controllo di legittimità della decisione. Poiché il controllo ex post di una prova orale da parte del giudice comunitario sarebbe per natura impossibile, quest'ultimo si sarebbe finora limitato a controllare sostanzialmente il rispetto delle norme procedurali e del bando di concorso.

La sentenza determina inoltre incertezza giuridica in relazione alla distinzione tra diversi tipi di misure processuali, con riferimento alla richiesta ad un organo di produrre documenti di carattere riservato e alle circostanze in cui è consentito utilizzare contro l'interessato il rifiuto della loro esibizione (misure di organizzazione del procedimento e misure istruttorie). Nel caso di specie il Tribunale avrebbe inoltre, in sostanza, erroneamente interpretato la posizione della Commissione, in quanto quest'ultima non si sarebbe affatto opposta ad una siffatta esibizione. La Commissione avrebbe al contrario spiegato di non poter fornire la documentazione pertinente sulla base delle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, ma di aspettare una misura istruttoria disposta dalla formazione giudicante.

Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Bactria e Gutknecht/Commissione

(Causa T-561/08)

(2009/C 55/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (Kirchheimbolanden, Germania), Jürgen Gutknecht (Kirchheimbolanden, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- condannare la Comunità europea al pagamento dei danni subiti dai ricorrenti i) per aver illegittimamente adottato l'art. 6, n. 2, del primo regolamento di revisione nonché del secondo regolamento di revisione e del regolamento della Commissione n. 1451/07; o, in subordine, ii) per non aver la Commissione adottato le misure necessarie al fine di garantire che i diritti alla protezione dei dati dei ricorrenti durante la BPD fossero salvaguardati e si evitassero vantaggi indebiti ai concorrenti (*free-riding*) nel corso del programma di revisione, valutando tali danni in un importo complessivo di 3 912 569 EUR, o in un altro importo che i ricorrenti stabiliranno in seguito nel corso del presente procedimento, o da stabilirsi *ex aequo et bono* da parte del Tribunale;
- in subordine, dichiarare con sentenza interlocutoria che la Comunità europea è tenuta a riparare alla perdita subita e ingiungere alle parti di presentare al Tribunale, entro un termine ragionevole dalla data della sentenza, quantificazioni numeriche dell'importo della compensazione stabilita fra le parti o, in mancanza di accordo in proposito, ordinare alle parti di presentare al Tribunale entro il medesimo termine le rispettive conclusioni, corroborate da calcoli in dettaglio;
- ordinare alla Comunità europea di versare ai ricorrenti interessi compensatori al tasso di interessi moratori a partire dalla data delle perdite subite;
- ordinare alla Comunità europea di versare interessi moratori pari all'8 % o secondo il tasso adeguato che stabilirà il Tribunale, calcolato sull'importo pagabile a partire dalla data della pronuncia del Tribunale sino al giorno del saldo effettivo; e
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso i ricorrenti chiedono il risarcimento, ai sensi dell'art. 235 CE, dei danni asseritamente subiti a seguito dell'adozione dell'art. 6, n. 2, del regolamento della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896 ⁽¹⁾, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾, in combinato disposto con il regolamento della Commissione n. 2032/2003 ⁽³⁾ e con il regolamento della Commissione n. 1451/2007 ⁽⁴⁾.

In subordine, i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni asseritamente subiti per non aver la Commissione garantito la salvaguardia dei diritti alla protezione dei dati concessi ai ricorrenti ex art. 12 della direttiva 98/8. Essi deducono inoltre che il danno subito a causa dell'illegittimo comportamento della Commissione consiste in una significativa riduzione degli utili dell'attività economica della prima ricorrente e del mancato guadagno (*lucrum cessans*), guadagno che la prima ricorrente avrebbe invece realizzato vendendo i prodotti biocidi in questione e le sostanze attive contenute in detti prodotti biocidi e che è venuto a mancare per il comportamento della Comunità.

Oltre al danno asseritamente subito dal secondo ricorrente in quanto azionista e, di conseguenza, proprietario dell'attività commerciale della prima ricorrente, si sostiene che il secondo ricorrente ha altresì subito la perdita della sua fonte di sostentamento. Infine, i ricorrenti chiedono interessi compensatori al tasso di interessi moratori a partire dalla data delle perdite subite.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6).

⁽²⁾ Direttiva Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325, pag. 3).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Corsica Ferries France/Commissione

(Causa T-565/08)

(2009/C 55/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il presente ricorso ricevibile;
- annullare la decisione della Commissione 8 luglio 2008 concernente l'aiuto alla ristrutturazione al quale la Francia intende dare esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 2008, C(2008) 3182 def., con la quale la Commissione aveva dichiarato che:

- la compensazione corrisposta dalla Repubblica francese alla Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (in prosieguo: la «SNCM») per un importo pari a 53,48 milioni di EUR a titolo di obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato illegale, compatibile però con il mercato comune;
- il prezzo negativo di vendita della SNCM pari a 158 milioni di EUR, l'assunzione, da parte della Compagnie Générale Maritime et Financière (in prosieguo: la «CGMF») di misure sociali a vantaggio dei dipendenti per un importo pari a 38,5 milioni di EUR e la, congiunta e concomitante, ricapitalizzazione della SNCM da parte della CGMF per un importo pari a 8,75 milioni di EUR non costituiscono aiuti di Stato; e
- l'aiuto alla ristrutturazione per un importo pari a 15,81 milioni di EUR al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore della SNCM costituisce un aiuto di Stato illegale, compatibile però con il mercato comune.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi relativi:

- ad un difetto di motivazione e ad una violazione dei diritti di difesa della ricorrente e del diritto ad una tutela giuridica effettiva, in quanto un numero eccessivamente elevato di dati ed informazioni della decisione impugnata celati ha impedito di comprenderne il contenuto, la motivazione e la portata;

- ad una violazione degli artt. 87 CE e 88 CE e delle loro norme di applicazione, in particolare degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, la quale discende da una valutazione erronea e/o incompleta del conferimento di capitale di 53,48 milioni di EUR a titolo di compensazione di servizio pubblico, della cessione della SNCM ad un prezzo di vendita negativo pari a 158 milioni di EUR, del conferimento di capitale da parte della CGMF per un importo pari a EUR 8,75 milioni, delle misure sociali dell'ammontare di 38,5 milioni di EUR e del versamento di 22,5 milioni di EUR notificato a titolo di aiuti alla ristrutturazione.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Total Raffinage Marketing/Commissione

(Causa T-566/08)

(2009/C 55/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total Raffinage Marketing SA (Puteaux, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Vandencastele, C. Falmagne, C. Lemaire e S. Naudin)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare parzialmente gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — *Cere per candela*);
- ridurre molto consistentemente l'ammenda inflitta alla Total R.M. con l'art. 2 di tale decisione;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 — *Cere per candele*, con cui la Commissione ha constatato che talune imprese, fra le quali la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, fissando prezzi e ripartendosi i mercati delle cere di paraffina nello Spazio economico europeo (SEE) e della paraffina molle in Germania.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce undici motivi, relativi, rispettivamente, ad una violazione dell'art. 81 CE, dell'obbligo di motivazione, degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende ⁽¹⁾ e dei principi di proporzionalità, di presunzione d'innocenza, di certezza del diritto, di parità di trattamento e del carattere individuale delle pene, in quanto la Commissione:

- ha considerato che le pratiche relative alle cere e alle paraffine, da un lato, e alla paraffina molle, dall'altro, costituiscono una violazione unica e continua e ha qualificato le pratiche relative alla paraffina molle come accordo;
- ha erroneamente rilevato una violazione unica e continua consistente in un accordo di fissazione dei prezzi, di spartizione dei mercati e/o dei clienti, anche se a carico della ricorrente si può addebitare un solo scambio di informazioni riguardo le condizioni del mercato delle paraffine, i prezzi e le future strategie in ambito tariffario, i clienti e i volumi;
- da un lato, non ha tenuto conto della giurisprudenza comunitaria sulla pubblica dissociazione, presumendo la responsabilità della ricorrente per l'intera durata dell'asse cere e paraffine, quando invece la ricorrente ha cessato di partecipare alle «riunioni tecniche» dopo la riunione dell'11 e 12 marzo 2004, ossia circa un anno prima del termine dell'infrazione, e, d'altro canto, la Commissione ha riconosciuto il ritiro anticipato della Repsol dall'intesa prima della fine dell'infrazione, ma non anche quello della ricorrente, benché la ricorrente si trovi in una situazione equivalente;
- ha imposto alla ricorrente di produrre la prova della presa di distanze pubblica rispetto all'intesa in questione;
- non ha considerato che l'intesa non è stata attuata;
- ha utilizzato il valore delle vendite dei tre ultimi esercizi in cui la ricorrente ha partecipato all'infrazione invece del valore delle vendite dell'ultimo anno di partecipazione;
- ha preso in considerazione una percentuale troppo elevata del valore delle vendite per la parte dell'infrazione relativa alla paraffina molle;
- ha applicato il metodo di calcolo dell'ammenda sancito dal punto 24 degli orientamenti, che è contrario all'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e ai principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di presunzione d'innocenza;
- ha applicato un importo addizionale a fini di dissuasione, senza tuttavia giustificarlo in maniera sufficiente;
- ha inflitto un'ammenda pari al 410 % del volume d'affari realizzato in un anno dalla ricorrente sul mercato in discussione;
- ha imputato alla società controllante, Total SA, il comportamento della ricorrente.

⁽¹⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, L 210, pag. 2).

Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 da Bart Nijs avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 ottobre 2008, causa F-49/06, Nijs/Corte dei conti

(Causa T-567/08 P)

(2009/C 55/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare ricevibile l'impugnazione;
- accogliere l'impugnazione in quanto fondata;
- di conseguenza, annullare l'ordinanza 9 ottobre 2008, causa F-5/07, Bart Nijs/Corte dei conti europea.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente domanda l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 9 ottobre 2008, causa F-49/06, Nijs/Corte di conti, che respinge in quanto in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento della decisione di non promuoverlo al grado A*11 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2005 e, dall'altro, il risarcimento dei danni.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi, relativi a:

- uno snaturamento del ricorso e della replica, in quanto la sentenza impugnata avrebbe sostituito un motivo relativo all'inesistenza di un atto decisionale dell'APN, implicante l'assoluta assenza di motivazione, con un motivo del tutto diverso;
- una mancata considerazione e/o snaturamento degli elementi di prova, che il TFP ha respinto;
- un'erronea attribuzione dell'onere della prova, in quanto il TFP avrebbe dovuto esigere le prove delle affermazioni della convenuta;
- una violazione della presunzione d'innocenza relativa alla condanna del ricorrente alle spese in primo grado.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — M6/Commissione**(Causa T-568/08)**

(2009/C 55/71)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Métropole Télévision SA (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Freget e N. Chahid-Nourai)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione adottata dalla Commissione europea in data 16 luglio 2008, nella causa N 279/08 — Francia (Conferimento di capitale per France Télévisions);
- ingiungere alla Commissione d'aprire il procedimento formale di esame dell'aiuto previsto dall'art. 88, n. 2, CE;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3506 def., con la quale la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato comune un aiuto a favore di France Télévisions sotto forma di un conferimento di capitale pari a 150 milioni di euro. In questo contesto, la ricorrente chiede l'apertura del procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi riguardanti la legittimità della decisione impugnata, relativi a:

- una violazione dei diritti processuali della ricorrente, in quanto le valutazioni sulle quali si è basata la Commissione e, più in particolare, quelle relative al nesso di causalità diretto tra l'annuncio del Presidente della Repubblica francese dell'8 gennaio 2008 in merito alla cancellazione della pubblicità commerciale sui canali del gruppo France Télévisions e la perdita di profitti subita dagli stessi, presenterebbero difficoltà tali da giustificare l'apertura del procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, al fine di permettere ai concorrenti del gruppo France Télévisions di presentare proprie posizioni;
- un'insufficienza d'informazione della Commissione in merito all'origine della diminuzione dei ricavi pubblicitari ed alla destinazione del conferimento di capitale concesso a France Télévisions, in quanto la Commissione non avrebbe accertato con neutralità, imparzialità ed il necessario grado di approfondimento la veridicità e l'affidabilità delle informazioni ad essa comunicate riguardo alle reali cause delle perdite pubblicitarie di France Télévisions ed alla destinazione finale delle somme versate dalla Repubblica francese a France Télévisions;
- un difetto di motivazione, in quanto la Commissione i) non avrebbe sufficientemente motivato l'importanza attribuita,

nella decisione impugnata, all'effetto dell'annuncio presidenziale dell'8 gennaio 2008 che dichiarava la cancellazione della pubblicità dai canali pubblici; ii) avrebbe omesso di prendere in considerazione l'influenza, sulla vendita di pubblicità, del «riposizionamento» delle attività di France Télévisions su attività del servizio pubblico e iii) non avrebbe tenuto in considerazione le reazioni degli operatori privati, tra cui la ricorrente.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Visonic/UAMI — Sedea Electronique (VISIONIC)**(Causa T-569/08)**

(2009/C 55/72)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Visonic Ltd (Tel Aviv, Israele) (rappresentanti: avv.ti A. Beschorner e C. Thomas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sedea Electronique SA (Seclin, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 ottobre 2008, nei procedimenti riuniti R 946/2007-2 e R 1151/2007-2;
- dichiarare nullo il marchio comunitario «VISIONIC» n. 1 562 982 per quanto riguarda tutti i prodotti considerati;
- condannare l'UAMI a pagare le spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso;
- fissare la data dell'udienza nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «VISIONIC» per prodotti della classe 9

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso nel procedimento R 946/2007-2; annullamento della decisione contestata e contestuale rigetto della domanda di dichiarazione di nullità; rigetto del ricorso nel procedimento R 1151/2007-2.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 52, n. 3, e 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché dei principi generali del diritto dei marchi, poiché la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che la ricorrente avesse dato il suo consenso alla registrazione del marchio comunitario oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e, di conseguenza, ha ommesso di verificare se esistesse un rischio di confusione tra i marchi considerati.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Deutsche Post/Commissione

(Causa T-570/08)

(2009/C 55/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 30 ottobre 2008 relativa all'ingiunzione di fornire informazioni nel procedimento «Aiuto di Stato C 36/07 — Aiuto di Stato a favore di Deutsche Post AG»;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione delle Comunità europee 30 ottobre 2008, C(2008) 6468, con cui la Commissione, nel contesto del procedimento relativo all'aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07), ha invitato la Germania, ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999⁽¹⁾, a trasmettere tutti i documenti, informazioni e dati necessari per valutare i profitti e i costi della Deutsche Post nel periodo dal 1989 al 2007.

La ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.

Nei primi tre motivi di ricorso la ricorrente afferma che la decisione deve essere annullata in ogni caso a motivo della violazione di requisiti sostanziali di forma e procedurali, dato che:

- non risultano soddisfatti i requisiti della fissazione di un congruo termine nonchè di «un sollecito [con] un adeguato termine supplementare» ai sensi degli artt. 5, n. 2, e 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999;
- l'ingiunzione di fornire informazioni presenta gravi vizi di motivazione e, pertanto, viola l'art. 253 CE;
- la Commissione ha ommesso di dare al governo tedesco e alla ricorrente l'opportunità di prendere posizione in merito alla tutela dei segreti aziendali, in contrasto con gli artt. 287 CE e 10 CE.

Nel suo quarto motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve, inoltre, essere dichiarata nulla per violazione del diritto comunitario sostanziale in quanto l'utilizzo dei dati richiesti concernenti i costi e i profitti dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2007, relativamente all'esame della «compensazione finanziaria», è in contrasto con il quadro di riferimento comunitario del 2005 e con la ripartizione di competenze tra Stati membri e Commissione nonché con gli artt. 86, n. 2, CE e 87, n. 1, CE in collegamento con i principi della proporzionalità, della certezza del diritto e del divieto di discriminazione sancito dal diritto comunitario. Infine, l'utilizzo di tali dati evidentemente è inadatto al fine di valutare, sotto il profilo della normativa sugli aiuti di Stato, il regime pensionistico e il regime di responsabilità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Germania/Commissione

(Causa T-571/08)

(2009/C 55/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 30 ottobre 2008 nel procedimento «Aiuto di Stato C 36/07 — Aiuto di Stato alla Deutsche Post AG» relativamente all'ingiunzione di fornire informazioni;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione delle Comunità europee 30 ottobre 2008, C(2008) 6468, con cui la Commissione, nel procedimento relativo all'aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07), ha richiesto alla Germania, ai sensi dell'art. 10, n. 3 del regolamento n. 659/1999 ⁽¹⁾, di trasmettere tutta la documentazione, le informazioni e i dati necessari alla valutazione dei profitti e dei costi della Deutsche Post dal 1989 al 2007.

La ricorrente deduce due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente fa valere che l'ingiunzione di fornire informazioni comporta una violazione di forme sostanziali.

- I requisiti per stabilire un termine efficacemente nonché «un sollecito che fissa un adeguato termine supplementare» ai sensi dell'art. 5, n. 2 in combinato con l'art. 10, n. 3 del regolamento n. 659/1999 non sono soddisfatti. In subordine la ricorrente deduce che la fissazione stessa di un termine nell'ingiunzione a fornire informazioni è stata sproporzionata.
- Inoltre, l'ingiunzione a fornire informazioni non assicura la tutela sancita ex art. 287 CE al segreto commerciale della Deutsche Post AG, poiché i dati saranno presumibilmente trasmessi ad un'impresa esterna per essere analizzati, impresa che potrebbe svolgere incarichi anche per concorrenti della Deutsche Post AG, e a riguardo la Commissione rifiuta di fornire indicazioni più precise.

Nel suo secondo motivo la ricorrente fa valere che l'ingiunzione a fornire informazioni viola parimenti gli artt. 87, n. 1 e 86, n. 2 CE in combinato disposto con i principi della proporzionalità e della certezza del diritto, in quanto i dati richiesti non sono necessari ai fini della valutazione in base alle norme sugli aiuti di Stato relativamente a nessuna delle tre misure statali oggetto del procedimento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — TF1/Commissione

(Causa T-573/08)

(2009/C 55/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Hordies e C. Smits)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione adottata dalla Commissione in data 16 luglio 2008, nella causa N 279/08 — Francia (Conferimento di capitale per France Télévisions);
- condannare la Commissione ad aprire il procedimento formale di esame dell'aiuto previsto dall'art. 88, n. 2, CE;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3506 def., con la quale la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato comune un aiuto a favore di France Télévisions sotto forma di un conferimento di capitale pari a 150 milioni di euro. In questo contesto, la ricorrente chiede l'apertura del procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere, nel merito, due motivi, fondati, rispettivamente, su:

- la constatazione che esistevano delle gravi difficoltà, dinanzi alle quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad aprire il procedimento formale di esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE, gravi difficoltà che sono dimostrate da i) il fatto che la decisione sarebbe inficiata da inesattezze materiali; ii) il carattere insufficiente delle informazioni di cui disponeva la Commissione e iii) la durata insolitamente breve, nonché le circostanze della fase preliminare d'esame;
- un difetto di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe raccolto tutte le informazioni necessarie e/o non avrebbe tenuto in considerazione le informazioni di cui disponeva ed in quanto l'argomentazione della Commissione, che figura al punto 23 della decisione impugnata, potrebbe discostarsi dalle sue posizioni precedenti senza che la Commissione abbia tuttavia motivato la decisione di discostarsi dalle stesse.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — 4care/UAMI — Laboratorios Diafarm (Acumed)**(Causa T-575/08)**

(2009/C 55/76)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* 4care AG (Kiel, Germania) (rappresentante: avv. S. Redeker)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Laboratorios Diafarm, SA (Barberas del Valles, Spagna)**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 ottobre 2008, procedimento R 16636/2007-2 e respingere l'opposizione dell'interveniente;

— Condannare il convenuto e l'interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo «Acumed» per prodotti delle classi 3, 5 e 9 (domanda di registrazione n. 4493136).*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Laboratorios Diafarm, SA.*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo spagnolo «AQUAMED ACTIVE» (marchio n. 2506452) per prodotti della classe 5 e marchio denominativo comunitario «AQUAMED ACTIVE» (marchio n. 2882272) per prodotti della classe 5.*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento dell'opposizione.*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, in quanto fra i marchi in questione non sussiste rischio di confusione.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 dicembre 2008 — Germania/Commissione**(Causa T-576/08)**

(2009/C 55/77)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare il regolamento (CE) della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità;

— mantenere gli effetti del regolamento annullato;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983⁽¹⁾, contenente il piano annuale per il 2009 del programma di ripartizione di derrate alimentari in favore di persone che versano in stato di grave indigenza all'interno della Comunità.

Ad avviso della ricorrente, il regolamento è privo di fondamento giuridico nel diritto comunitario. Invero, esso sarebbe stato emanato in base al regolamento (CE) n. 1234/2007⁽²⁾, che a sua volta trova il proprio fondamento giuridico nella politica agricola comune della Comunità (artt. 36 CE e 37 CE in combinato disposto con l'art. 33 CE), tuttavia non soddisferebbe i requisiti ivi stabiliti.

Originariamente il piano sarebbe stato configurato come competenza accessoria alla politica agricola comune, dato che sarebbero state principalmente destinate a fini sociali scorte di intervento giacenti. Viceversa, da vari anni il piano opererebbe esclusivamente mediante l'acquisto sul mercato di derrate alimentari, atteso che, a seguito delle riforme della politica esterna comune, le scorte di intervento si sono pressoché esaurite. La ricorrente ritiene che attualmente il piano sia un mero strumento di politica sociale della Comunità, per il quale difetterebbe qualsiasi fondamento giuridico (principio di attribuzione delle competenze).

Pertanto, il regolamento impugnato non sarebbe compatibile con le prescrizioni di cui all'art. 27, n. 2, del regolamento n. 1234/2007, che consentirebbe l'acquisto di derrate alimentari finalizzate al piano solo quando le scorte di intervento sono temporaneamente insufficienti. Invece, il fatto di ricorrere prevalentemente all'acquisto delle derrate avrebbe frattanto assunto caratteri di stabilità.

Inoltre, il regolamento impugnato non perseguirebbe nessuno degli obiettivi della politica agricola comune fissati dall'art. 33, n. 1, CE.

Onde evitare difficoltà nell'esecuzione del piano annuale, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia limitare gli effetti dell'annullamento alla disposizione sugli acquisti di cui all'art. 2 in combinato disposto con l'allegato 2 del regolamento n. 983/2008.

(¹) Regolamento della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (GU 2008, L 268, pag. 3).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 dicembre 2008 — DVB Project/ UAMI — Eurotel (DVB)

(Causa T-578/08)

(2009/C 55/78)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: DVB Project (Le Grand Saconnex, Svizzera) (rappresentante: W. Pors, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 ottobre 2008, pratica R 1387/2007-2; nonché

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eurotel SpA (Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 ottobre 2008, pratica R 1387/2007-2; nonché

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio «DVB» per prodotti e servizi delle classi 9 e 38.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso ed annullamento della decisione contestata

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente constatato che il monopolio sul marchio comunitario registrato soggetto alla domanda di dichiarazione di nullità avrebbe danneggiato seriamente le attività economiche delle aziende che vendono servizi nel settore delle telecomunicazioni; violazione degli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe compiuto l'esame della fondatezza del carattere distintivo acquisito sollevato dalla ricorrente.

Ricorso presentato il 30 dicembre 2008 — Cantiere Navale De Poli/Commissione

(Causa T-584/08)

(2009/C 55/79)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cantiere Navale De Poli SpA (rappresentanti: A. Abate, avvocato, R. Longanesi Cattani, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento della decisione adottata dalla Commissione europea il 21 ottobre 2008 relativa all'aiuto di Stato dell'Italia n. C 20/08 (ex n. 62/08).

— Condannare la Commissione a rifondere le spese del giudizio, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002 (GU L 172 del 27.6.2002, pag. 1), è basato sull'art. 87, n. 3, lett. e) CE ed ha istituito un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale teso a ripristinare le condizioni di mercato alterate dalle pratiche anticoncorrenziali dei cantieri

coreani. La scadenza del regolamento, inizialmente fissata al 31 marzo 2004, è stata successivamente prorogata di un anno, così consentendo ai cantieri comunitari di stipulare fino al 31 marzo 2005 (nuovo termine di scadenza del regolamento) ulteriori contratti di costruzione per determinati tipi di navi trasporto merci. A sostegno di detti contratti, il regolamento prevede aiuti pari al 6 % del valore contrattuale. La ricorrente è titolare di 5 contratti per la costruzione di chimichiere.

Al fine di finanziare l'insieme dei contratti nell'arco 2002-2005 l'Italia ha notificato due finanziamenti di 10 milioni di euro ciascuno. La Commissione ha autorizzato il primo con decisione del 19 maggio 2004, mentre ha rifiutato l'autorizzazione del secondo finanziamento con la decisione impugnata. Al riguardo, la Commissione adduce che il finanziamento complementare costituisce un «aiuto nuovo» ai sensi dell'art. 4 del regolamento della Commissione n. 794/2004 del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1) in quanto è superiore del 20 % della dotazione originaria del regime. Adduce inoltre che il finanziamento complementare è incompatibile con il mercato comune in quanto la notifica è intervenuta successivamente al 31 marzo 2005, termine di scadenza del regolamento 1177/2002.

La ricorrente ritiene che il Governo italiano non poteva materialmente predisporre entro il 31 marzo 2005 il finanziamento di contratti di cui non poteva essere a conoscenza avendo, le imprese, il diritto di concluderli fino all'ultimo giorno di applicazione del regolamento (31 marzo 2005).

Ragioni per le quali la ricorrente, nell'impugnare la decisione, fa valere, in particolare, i seguenti motivi:

- violazione del Regolamento 1177/2002 sotto il profilo delle finalità specifiche perseguite dal legislatore nell'ambito delle disposizioni dell'art. 87, n. 3, lett. e);
- violazione dell'art. 4, n. 2, lett. a) del Regolamento 794/2004 della Commissione in relazione alla qualificazione del finanziamento complementare di 10 milioni di euro come «nuovo aiuto»;
- irrilevanza della raccomandazione del 20 giugno 2005 dell'organo di conciliazione dell'OMC nei confronti dei contratti di costruzione navale legalmente stipulati sotto l'impero del Regolamento 1177/2002;
- difetto di motivazione per quanto riguarda la pretesa mancanza di base giuridica per autorizzare il finanziamento complementare;
- violazione dei principi di buona amministrazione, contraddittorio, diritto di difesa, eguaglianza di trattamento, sussidiarietà e proporzionalità.

Ricorso presentato il 24 dicembre 2008 — Kerma/UAMI (BIOPIETRA)

(Causa T-586/08)

(2009/C 55/80)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Kerma SpA (Puegnago sul Garda, Italia) (rappresentante: A. Manzoni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il marchio BIOPIETRA è conforme all'articolo 4 RMC e che non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera b) RMC.
- Condannare l'UAMI, in caso di sua costituzione e di sua soccombenza, al pagamento delle spese di procedura.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale «BIOPIETRA» (domanda di registrazione n. 5.658.893), per prodotti nella classe 19.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.

Ricorso presentato il 2 gennaio 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-3/09)

(2009/C 55/81)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 20/08 (ex 62/08) cui l'Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, portante il numero C(2008) 6015 definitivo, notificata alla Repubblica italiana in data 22.10.2008 con nota 22.10.2008 n. SG-Greffe (2008) D/206436.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-584/08 Cantiere Navale De Poli/Commissione.

I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati in questa causa.

Ricorso presentato il 5 gennaio 2009 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit)

(Causa T-4/09)

(2009/C 55/82)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: UniCredit SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Floridia, avvocato, R. Floridia, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main, Germania)

Conclusioni del ricorrente

— Annullamento della decisione della Seconda Camera dei Ricorsi dell'UAMI resa in data 3.11.2008, nel procedimento R1449/2006-2, relativa al procedimento di opposizione n. B699.746.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo a colori «1 (traversando obliquamente un circolo) UniCredit» (richiesta di registrazione n. 2.911.105), per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH.

Marchio o segno fatto valere: Marchi verbali tedeschi «UniSECTOR», «UniDynamicFonds» e «UniGarant», per servizi nelle classi 35 e 36.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione per quanto riguarda i servizi nella classe 36.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Falsa applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha tenuto conto né della capacità di percezione del pubblico al quale si rivolgono i servizi contraddistinti né della nulla o scarsa distintività del prefisso «Uni».

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 15 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-133/06, Marcuccio/Commissione

(Causa T-9/09 P)

(2009/C 55/83)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

— In ogni caso:

(A.1) annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

(A.2) dichiarare che il ricorso in primo grado era perfettamente ricevibile.

— In via principale:

(B.1) accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado;

(B.2) condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese, diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio di primo grado che il giudizio di appello;

— ovvero in via subordinata:

(B.3) rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, adottata nella causa F-133/06 L. Marcuccio/Commissione.

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- a) Carezza assoluta di istruttoria ed omessa pronuncia su di un punto fondamentale della controversia, nella misura in cui l'ordinanza controversa non si pronuncia sulla domanda di dichiarazione d'inesistenza ex lege della decisione impugnata davanti al Tribunale della funzione pubblica.
- b) Difetto assoluto di motivazione delle statuizioni contenute nell'ordinanza controversa riguardanti sia l'irricevibilità delle domande «di condanna della Commissione a restituire al ricorrente i suoi beni personali», «di annullamento della decisione controversa» e «di risarcimento dei danni», che la condanna del ricorrente alle spese, anche per travisamento e snaturamento dei fatti, carezza assoluta di istruttoria, in conferenza ed irragionevolezza, nonché erronea e falsa interpretazione ed applicazione di norme e della giurisprudenza comunitarie.
- c) Error in procedendo, per inosservanza dell'obbligo di non tener conto del contenuto del controricorso in quanto tardivamente presentato dalla convenuta, di natura tale da essere pregiudizievole agli interessi dell'attore.
- d) Violazione delle norme sul giusto processo.

Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Formula One Licensing/UAMI — Racing — Live (F1 — Live)**(Causa T-10/09)**

(2009/C 55/84)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Formula One Licensing BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. B. Klingberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Racing — Live SA (Montpellier, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 ottobre 2008, R 7/2008-1;
- condannare il convenuto alle spese; e

- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento dinanzi al convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «F1 — Live» per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale n. 732 134 del marchio denominativo «F1» per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41; registrazione tedesca del marchio n. 30 007 412 del marchio denominativo «F1» per servizi della classe 41; registrazione britannica n. 2 277 746 D del marchio denominativo «F1» per prodotti e servizi delle classi 16 e 38; registrazione comunitaria del marchio n. 631 531 del marchio figurativo «F1 Formula 1» per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41; altri marchi quali «F1 Racing Simulation», «F1 Pole Position» e «F1 Pit Stop Café».

Decisione della divisione di opposizione: diniego della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata, rigetto dell'opposizione e autorizzazione alla prosecuzione dell'iter della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di rilevare che l'uso senza giusto motivo del marchio comunitario richiesto potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori del ricorrente o recare pregiudizio agli stessi.

Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Özdemir/UAMI — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones)**(Causa T-11/09)**

(2009/C 55/85)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Rahmi Özdemir (Dreieich, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Heinrich, I. Hoes, C. Schröder, K. von Werder e J. Wittenberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danimarca)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 novembre 2008, nel procedimento R 858/2007-2;
- respingere l'opposizione della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso 25 gennaio 2005 contro la domanda di registrazione del marchio comunitario — domanda n. 3 493 137; e
- ordinare alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso di pagare le spese del procedimento, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «James Jones», per prodotti della classe 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario denominativo «Jack & Jones» registrato con il n. 1 107 747 per prodotti delle classi 3, 18 e 25; il marchio denominativo «Jack Jones» registrato nel Regno Unito con il n. 2 063 437 per prodotti della classe 25; il marchio denominativo «Jack Jones» registrato nel Benelux con il n. 474 622 per prodotti della classe 25; il marchio denominativo «Jack & Jones» registrato in Danimarca con il n. VR 1990 06569 per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente valutato l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in esame; violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, non essendo stata prodotta alcuna prova dell'uso dinanzi alla commissione di ricorso riguardo al marchio registrato nel Regno Unito con il n. 2 063 437.

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 19 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-87/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-16/09 P)

(2009/C 55/86)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- In ogni caso:
 - (A.1) annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.
 - (A.2) dichiarare che il ricorso in primo grado era perfettamente ricevibile.
- In via principale:
 - (B.1) accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado;
 - (B.2) condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese, diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio di primo grado che il giudizio di appello;
- ovvero in via subordinata:
 - (B.3) rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica, del 4 novembre 2008, adottata nella causa T-87/07 L. Marcuccio/Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-9/09 L. Marcuccio/Commissione.

Il ricorrente fa valere in particolare che il Tribunale della funzione pubblica non si sarebbe pronunciato su di un punto fondamentale della controversia, ovvero l'autorizzazione a produrre una nota firmata da un dottore. Viene anche invocato il difetto assoluto di motivazione e l'illogicità delle statuizioni riguardanti la presunta irricevibilità della domanda di risarcimento del danno, della domanda che il Tribunale dichiari «l'esistenza degli atti, fatti e comportamenti in causa nonché, quantomeno incidentalmente, la loro illiceità», e del ricorso in primo grado nel suo complesso.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 16 gennaio 2009 avverso la sentenza pronunciata il 4 novembre 2008 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-41/06, Marcuccio/Commissione

(Causa T-20/09 P)

(2009/C 55/87)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Dal Ferro, avvocato, C. Berardis-Kayser, agente, J. Currall, agente)

Altra parte nel procedimento: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata.
- Rinviare la causa davanti al TFP affinché statuisca sugli altri motivi del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 4 novembre 2008, che ha annullato la decisione della ricorrente del 30 maggio 2005, che ha obbligato il ricorrente in primo grado a sospendere il proprio servizio a causa della sua invalidità, constatata dalla Commissione d'Invalidità. Il TFP ha fissato inoltre la somma di 3 000 EUR come risarcimento per il pregiudizio morale subito.

L'annullamento riposa esclusivamente sull'accoglimento del primo motivo di ricorso, basato sulla carenza di motivazione.

A questo riguardo la ricorrente osserva che, pervenendo a questo risultato, il giudice di primo grado ha commesso degli errori di diritto concludendo, in sostanza, che i medici intervenuti in una procedura di invalidità fondata sugli articoli 53, 59 e 78 dello Statuto devono fornire, in appoggio alle loro conclusioni, una motivazione analoga a quella richiesta nelle procedure per malattia professionale o incidente ai sensi dell'articolo 73. Così facendo, sempre secondo la Commissione, il TFP ha confuso le due procedure con la conseguenza di appesantire ingiustificatamente le procedure di invalidità.

Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — CNOP e CCG/Commissione

(Causa T-23/09)

(2009/C 55/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP) (Parigi, Francia), Conseil Central de la Section G de l'Ordre National des Pharmaciens (CCG) (Parigi, Francia) (rappresentanti: Y.-R. Guillou, H. Speyart e T. Verstraeten, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione controversa e
- condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle esposte alle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione 29 ottobre 2008, C(2008) 6494 con la quale la Commissione aveva ordinato, a norma dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 alle ricorrenti di assoggettarsi ad una ispezione avente ad oggetto la loro partecipazione all'accordo o a pratiche concertate in contrasto con gli artt. 81 CE e/o 82 CE e/o la loro eventuale attuazione.

Tale comportamento si sarebbe manifestato sotto forma di decisioni intese ad impedire ai farmacisti e/o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi di biologia medica, a restringere la loro attività su tale mercato o a escluderli da tale mercato, in particolare non iscrivendo farmacisti o persone giuridiche che desiderano prestare servizi di analisi di biologia medica, all'Albo della Sezione G e non aggiornando la loro iscrizione a tale Albo.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti tre motivi:

- violazione del principio secondo cui le decisioni delle istituzioni comunitarie devono essere indirizzate a entità dotate di personalità giuridica, mentre l'ordine nazionale dei farmacisti, pur essendo destinatario della decisione impugnata, non è dotato di una siffatta personalità;
- violazione dell'obbligo di motivazione, poiché la Commissione non identifica chiaramente l'entità idonea a costituire un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 e non indica le ragioni che giustificano una siffatta qualifica;

— violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 in quanto né le ricorrenti né l'ordine nazionale dei farmacisti i) sarebbero imprese, dato che non esercitano alcuna attività economica o ii) potrebbero essere qualificate associazioni di imprese, dal momento che raggruppano un insieme di membri che non esercitano tutti un'attività economica e non soddisfano i criteri di identificazione di un'associazione di imprese sviluppata dalla Corte nel caso di associazioni professionali incaricate di pubbliche missioni.

Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Biocaps/Commissione

(Causa T-24/09)

(2009/C 55/89)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Biocaps (Orsay, Francia) (rappresentanti: Y.-R. Guillou, H. Speyart e T. Verstraeten, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione controversa e
- condannare la Commissione alle sue spese e a quelle esposte dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, ente giuridico responsabile della gestione del laboratorio Champagnat Desmoulins Philippakis, chiede l'annullamento della decisione C(2008) 6524 della Commissione, del 29 ottobre 2008, con la quale la Commissione aveva ordinato, a norma dell'art. 21, n. 4, del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾, al detto laboratorio nonché a tutti gli enti da esso direttamente e indirettamente controllati di sottoporsi ad un'ispezione sulla loro partecipazione a eventuali accordi o pratiche concertate in contrasto con gli artt. 81 CE e/o 82 CE e/o alla loro eventuale attuazione.

Tale comportamento si sarebbe in particolare manifestato sotto forma di decisioni intese ad impedire ai farmacisti o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi di biologia medica, di restringere la loro attività su tale mercato o di escluderle da tale mercato.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente con un unico motivo deduce violazione del principio secondo il quale le decisioni delle istituzioni comunitarie debbono essere indirizzate ad enti dotati di personalità giuridica, in quanto il destinatario della decisione controversa non esisteva più al momento dell'adozione della decisione.

⁽¹⁾ Regolamento CEE del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Groupe Perry et Isibiris/Commissione

(Causa T-132/98)⁽¹⁾

(2009/C 55/90)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 312 del 10.10.1998.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Fédération nationale du Crédit agricole/Commissione

(Causa T-98/06)⁽¹⁾

(2009/C 55/91)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 131 del 3.6.2006.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 27 novembre 2008 — Klug/EMEA

(Causa F-35/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Mancato rinnovo di un contratto a durata determinata — Rapporto di valutazione negativo — Mobbing)

(2009/C 55/92)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bettina Klug (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente, avv. W. Grupp, successivamente, avv. S. Zickgraf)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (rappresentanti: V. Salvatore, S. Vanlievendael, agenti, assistiti dagli avv. H.-G. Kamann e N. Rößler)

Oggetto

Annullamento della decisione dell'Agenzia europea per i medicinali che respinge il reclamo della ricorrente per la proroga del contratto di lavoro — Richiesta di un nuovo rapporto informativo — Richiesta di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 140 del 23.6.2007, pag. 45.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 gennaio 2009 — Klein/Commissione

(Causa F-32/08) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Pensione d'invalidità — Decesso — Nozione di figlio a carico — Art. 2 dell'allegato VII dello statuto — Indennità di decesso — Capitale decesso — Pensione di orfano)

(2009/C 55/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Klein (Grass, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione dell'APN 4 maggio 2007 che rifiuta di riconoscere alla ricorrente il beneficio di un capitale decesso, di un'indennità di decesso e di una pensione di orfano

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Klein supporterà la totalità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 116 del 9.5.2008, pag. 36.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Petrilli/Commissione**(Causa F-100/08)**

(2009/C 55/94)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Alessandro Petrilli (Grottammare, Italia) (rappresentanti: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, avvocati)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione dell'APN riguardante la determinazione del luogo di residenza principale del ricorrente

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 16 settembre 2008 con cui l'APN rifiuta di accettare la determinazione della residenza principale del ricorrente in Italia;
- per quanto necessario, annullare l'eventuale decisione che potrebbe essere indotta a prendere la Commissione sul seguito del reclamo, formulato dal ricorrente dopo la comunicazione di nuovi elementi di prova;
- condannare la Commissione a pagare, sugli importi dovuti applicando retroattivamente il coefficiente correttore per l'Italia alla sua pensione, a partire dal 1° luglio 2007, gli interessi al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di refinanziamento, applicabile al periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso presentato il 15 dicembre 2008 — Marcuccio/Commissione**(Causa F-102/08)**

(2009/C 55/95)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)*Convenuto:* Commissione delle Comunità europee**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente avente ad oggetto, da una parte, la riparazione dei danni subiti in occasione del trasloco dei beni personali che si trovavano nel suo alloggio di funzione a Luanda e, d'altra parte, la distruzione di tutta la documentazione relativa ai beni traslocati in mano alla convenuta e la reintegrazione nel possesso di detti beni.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare la decisione di rigetto della domanda datata 1° settembre 2007 e, nella misura del necessario, la decisione di rigetto del reclamo datato 20 marzo 2008;
- per quanto necessario, dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare, la nota datata 18 luglio 2008;
- accertare che agenti ovvero delegati della convenuta in data 30 aprile 2003 ed in data 2 maggio 2003, contro la volontà del ricorrente si introdussero nell'alloggio di servizio, effettuarono delle fotografie, redassero una lista dei presunti effetti personali del ricorrente, procedettero ad effettuare una valorizzazione di ciascun elemento della lista degli effetti personali, si introdussero all'interno dell'autovettura del ricorrente, si appropriarono degli effetti personali e dell'autovettura del ricorrente e evissero il ricorrente dall'alloggio e dalle sue pertinenze;
- accertare e dichiarare l'illiceità di tali fatti;
- condannare la convenuta a redigere una lista identificante con precisione ogni singolo elemento della documentazione inerente i fatti summenzionati e a provvedere, per iscritto, alla notificazione al ricorrente di detta lista;
- condannare la convenuta a provvedere alla distruzione materiale di ogni singolo elemento della documentazione e alla notificazione di tale distruzione;
- condannare la convenuta a provvedere alla reintegrazione del ricorrente nel possesso dei suoi effetti personali;
- condannare la convenuta ad elargire al ricorrente la somma di 722 000 euro ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, per i danni derivanti dai fatti summenzionati;
- condannare la convenuta ad elargire al ricorrente, a decorrere dalla data della domanda datata 1° settembre 2007 e fino all'effettivo pagamento della somma di 722 000 euro gli interessi su quest'ultima;
- condannare la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata redazione e notificazione della lista della documentazione, a partire da domani e fino al giorno in cui la lista della documentazione sarà notificata all'attore, la somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

- condannare la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata distruzione materiale, a partire da domani e fino al giorno della distruzione materiale, la somma di 100 euro al giorno, quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
- condannare la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni questo e derivanti dalla mancata reintegrazione, a partire da domani e fino al giorno della reintegrazione, la somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Putterie-de-Beukelaer/Commissione

(Causa F-1/09)

(2009/C 55/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non ammettere la ricorrente alla procedura di attestazione per il 2007

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN 30 settembre 2008, con cui si respinge il reclamo della ricorrente sulla decisione di non ammettere la sua candidatura all'attestazione per il 2007;
- annullare la decisione dell'APN di non ammettere la candidatura della ricorrente all'attestazione per il 2007;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 19 gennaio 2009 — Menghi/Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione

(Causa F-2/09)

(2009/C 55/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Achille Menghi (Cagliari, Italia) (rappresentante: L. Defalque, avocat)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non confermare il contratto del ricorrente dopo il periodo di prova, nonché la domanda di risarcimento del danno finanziario e morale subito

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 3 ottobre 2008 con cui si respinge il reclamo del ricorrente contro la decisione dell'AACC 14 marzo 2008 di non confermare il suo contratto;
- di conseguenza, annullare la decisione dell'AACC 14 marzo 2008 di non confermare il contratto del ricorrente;
- condannare l'AACC al risarcimento del ricorrente per il danno finanziario subito per non aver ottenuto la conferma del suo contratto di assunzione per un periodo di 3 anni, per il danno finanziario subito a causa delle spese mediche che ha dovuto sostenere, per il danno morale subito a seguito delle molestie psicologiche;
- condannare l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione alle spese.

Ricorso proposto il 16 gennaio 2009 — Ridolfi/Commissione

(Causa F-3/09)

(2009/C 55/98)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roberto Ridolfi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'APN di rifiutare al ricorrente il beneficio del riciclaggio e il mantenimento delle indennità scolastiche maggiorate per i suoi due figli maggiori

- annullare per quanto necessario la decisione esplicita della Commissione 6 ottobre 2008 che respinge il reclamo introdotto dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, il 5 giugno 2008;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN 5 marzo 2008 con cui si rifiuta al ricorrente il beneficio del riciclaggio e il mantenimento delle indennità scolastiche maggiorate per i suoi due figli maggiori;
- annullare ogni decisione della Commissione adottata in esecuzione della citata decisione dell'APN 5 marzo 2008, e in particolare la nota del capo dell'unità «Diritti e obblighi dei funzionari e agenti contrattuali» della Direzione Servizi esterni della DG RELEX 12 dicembre 2008, con cui si procede al recupero dell'importo di 1 295,38 EUR;

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica
18 dicembre 2008 — Gippini Fournier/Commissione**

(Causa F-21/08) ⁽¹⁾

(2009/C 55/99)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 116 del 9.5.2008, pag. 33.